

**RELAZIONI SOPRA ALCUNI CONTI AMMINISTRATIVI DEL 1848 E DEL 1849.**

**QUAGLIA, relatore.** Ho l'onore di deporre sul banco della Presidenza la relazione della Commissione incaricata dell'esame degli spogli definitivi passivi dell'amministrazione dell'azienda generale delle finanze per l'anno 1849. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 450.)

Ho pure l'onore di notificare alla Camera che la stessa Commissione degli spogli riprende e conferma la relazione relativa all'assettamento definitivo dei conti dell'isola di Sardegna per l'anno 1848, sul quale il Ministero ha riprodotto il progetto di legge. (Vedi vol. *Documenti*, pagine 419 e 452.)

**PRESIDENTE.** Queste relazioni saranno stampate e distribuite.

**APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE: ALIENAZIONI DI TITOLI DI CREDITO VERSO LA CITTÀ DI PALERMO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno chiama la discussione sul progetto di legge per alienazioni di titoli di credito verso la città di Palermo, già spettanti al soppresso monastero di Santa Chiara di Savona, ed avvocati al demanio nel 1798. (Vedi vol. *Documenti*, pag. 745.)

La discussione generale è aperta. Nessuno chiedendo di parlare, si passerà alla discussione degli articoli.

(La Camera passa alla discussione degli articoli.)

« Art. 1. Il Governo è autorizzato ad alienare, senza formalità d'asta pubblica, la rendita netta di oncie 57, tari 14, grani 15, pari a ducati 112 47 5, iscritta sul ramo *Regnicotti esteri*, a peso della deputazione delle nuove gabelle della città di Palermo, già appartenenti al soppresso monastero di Santa Chiara di Savona, posto nel Borgo di San Giovanni Forestiere, ed avvocata al demanio con atti della Repubblica. Figure in data 4 e 18 ottobre 1798. »

(La Camera approva.)

« Art. 2. È accordata eguale facoltà per la rendita accessoria di ducati sette, ad emettersi per disposizione del Governo delle Due Sicilie, e formata mediante capitalizzazione di annualità arretrate sull'accennata rendita principale, che rimasero insoddisfatte. »

(La Camera approva.)

Si passa allo squittinio segreto sul complesso della legge.

**Riassunto della votazione:**

Presenti e votanti	104
Maggioranza	53
Voti favorevoli	95
Voti contrari	11

(La Camera approva.)

**DISCUSSIONE DEL PROGETTO DI LEGGE SULLA PRESCRIZIONE DEI BUONI DEL TESORO.**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge per prescrizione dei Buoni del Tesoro e del pagamento di quelli smarriti. (Vedi vol. *Documenti*, pagina 788.)

Do lettura del progetto:

« Art. 1. Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto all'ordine quanto al portatore, il cui pagamento non sia reclamato durante 5 anni a partire dalla loro scadenza. »

« Art. 2. Nei casi di smarrimento o di distruzione dei Buoni del Tesoro all'ordine, se ne potrà effettuare il pagamento a favore del titolare originario del Buono, mediante cauzione da durare 5 anni, a far tempo dal giorno della scadenza del Buono stesso, per guarentigia delle ragioni dei privati tra loro, relativamente alle contraddizioni nelle quali esse si fossero valsi di Buoni del Tesoro. »

« Art. 3. La cauzione, di cui all'articolo precedente, sarà somministrata nella somma corrispondente al montare del Buono del Tesoro, e secondo le norme stabilite per le cauzioni dei contabili dello Stato colla legge 16 febbraio 1854. »

La discussione generale è aperta. La parola spetta al deputato Arnulfo.

**ARNULFO.** Membro dissenziente dalla maggioranza della Commissione e per propria convinzione e per mandato dell'ufficio che mi nominava commissario, io mi stimo in debito di addurre le ragioni per le quali respingo a nome mio e dell'ufficio la proposta della Commissione.

Che cosa sono i Buoni del Tesoro? Parmi facile la risposta: sono obbligazioni pure e semplici, obbligazioni civili, contratte dallo Stato per privato chirografo; sono né più né meno di ciò che sono le obbligazioni passate fra privati. Ora a queste obbligazioni il diritto comune assegna una prescrizione di 30 anni, e non vedo ragione per cui, partendo l'obbligazione dal Governo debbasi un'altra prescrizione adottare, tranne quella di diritto comune.

Dirò poi di diritto comune quella di anni 25 proposta dal Governo, perchè è la prescrizione di diritto comune, stabilita per il debito pubblico colla legge del 1819, anteriore al Codice civile. La legge che stabilisce a 25 anni questa prescrizione, può chiamarsi il diritto comune, pel debito dello Stato che si sostituisce a quella di 30 anni dei debiti dei privati. Ma non vedo ragione alcuna per adottare un più breve termine di prescrizione, tanto meno quello di anni 5 che la Commissione si propone. Il Codice civile, fatta astrazione dalla più lunga prescrizione, vale a dire, di quella di 30 anni, riconosce prescrizioni di sei mesi, di un anno, di due anni e di cinque. Quelle che sono minori di cinque non formano che presunzioni di pagamento e vogliono essere avvalorate dal giuramento, se vogliono utilmente invocarsi; quella di cinque anni non ha bisogno di essere avvalorata dal giuramento, ma non si applica salvo agli interessi, alle annualità, ai fitti, a ciò insomma che debbesi pagare nell'anno, e che la sola negligenza autorizza il legislatore a perimere la domanda. Ma la prescrizione pel capitale non si stabilisce di 5 anni, ma di 30. Male adunque si argomenterebbe dalla disposizione di diritto comune civile o del debito pubblico per applicare al capitale dei Buoni del Tesoro la prescrizione quinquennale. Se ricorro alla relazione veggio bensì che piacque alla maggioranza della Commissione di ridurre il periodo della prescrizione ad un quinquennio, ma, a fronte della relazione del Ministero, nella quale si è trattata compiutamente la questione, non vedo contrapposto delle ragioni, le quali valgano a distrarre le ragioni in quella adottate, e valgano a far conoscere il motivo per cui siasi abbracciato il periodo di un quinquennio. Ragione alcuna non si addusse; io dunque sarei dispensato dal rispondere. Se non che si disse che interrogato il Ministero dalla maggioranza della Commissione, ebbe in risposta che volentieri riduceva il periodo della prescrizione ad anni 5 per la convenienza dei privati e per la più

pronta spedizione degli affari del Tesoro. Io debbo supporre adunque che questi siano stati i soli motivi per quali la Commissione si dispose a proporre la prescrizione quinquennale.

Rispondendo a questi, risponderò pure a quelli per qualunque siasi cambiamento radicale di opinione che si è manifestato nel Ministero.

Io non iscorro come vi sia convenienza per i privati che la prescrizione dei loro crediti sia ridotta a 5 anni piuttosto che a 25, od a 30, parlando del diritto comune civile. Scorgo per contro che i privati, i quali sono costantemente creditori, hanno diritto ed interesse a che i loro titoli sieno efficaci per un più lungo periodo di tempo possibile. Ciò non mi pare abbia bisogno di dimostrazioni; l'interesse dei privati è di esigere, non di perdere il proprio avere.

Ma si soggiunge che un più breve periodo è utile per la pronta spedizione degli affari del Tesoro.

Di ciò non posso disconvenire. È fuori di dubbio che, se la prescrizione fosse ancora più breve, gli affari del Tesoro sarebbero anche più facilmente spediti, in quanto che il debitore che non paga ha un espediente più efficace per sbrigarsi d'ogni relativo affare. Ma a nome di chi parliamo noi? A nome e nell'interesse di chi facciamo le leggi? Noi le facciamo nell'interesse pubblico, nell'interesse di tutti i cittadini, e non nell'esclusivo interesse dell'erario e della maggiore speditezza degli affari.

L'interesse generale dei cittadini è adunque quello che principalmente vuole essere esaminato, e non la maggiore o minore facilità che abbia l'erario per fare le proprie operazioni. Impieghi l'erario il tempo necessario per farle, ma non si adduca questa ragione per introdurre una prescrizione *suí generis*, una prescrizione anomala che non concorda con nessuno dei principii legislativi vigenti. Nè mi si dica essere vigente in Francia il sistema d'applicare la prescrizione di 5 anni di cui nel Codice di commercio, in quanto che male si apporrebbe colui il quale volesse argomentare dalla legge commerciale francese.

In primo luogo vi è una differenza per il Codice di commercio francese ed il nostro, nella parte in cui colla legge del 14 aprile 1855 modificativa del paragrafo 9 dell'articolo 672 del Codice sardo, è stabilito che il biglietto a ordine non è un effetto di commercio, salvo dipenda da cause commerciali. Ciò posto, il Buono che emana dal Tesoro non può dipendere da causa commerciale, onde non potrebbe mai a tale biglietto essere applicabile la legge commerciale.

Ma, indipendentemente da questo decisivo riflesso, la legge francese ed il Codice di commercio patrio potrebbero forse essere utilmente applicati ai Buoni del Tesoro? Signori, no; e non sarà difficile il persuadersene alla semplice lettura delle disposizioni del Codice di commercio francese e del Codice di commercio patrio. Il Codice francese, nell'articolo 189, dopo avere stabilita la prescrizione di 5 anni per le cambiali e biglietti all'ordine, dichiarava:

« Néanmoins les prétendus débiteurs seront tenus, s'ils en sont requis, d'affirmer, sous serment, qu'ils ne sont redevables; et leur veuves, héritiers ou ayant cause, qu'ils estiment de bonne foi qu'il n'est plus rien dû. »

E il Codice patrio, all'articolo 204, ripete una consimile disposizione in questi termini:

« Nullameno i pretesi debitori sono in obbligo, se ne sono richiesti, di affermare con giuramento di non essere più debitori, e le loro vedove, se vi hanno interesse, i loro eredi od aventi causa saranno in obbligo di affermare con giuramento anch'essi di credere in buona fede che nulla più sia dovuto. »

Ora io domando se si possa argomentare dal Codice di

commercio francese o dal nostro, per dire che la prescrizione quinquennale possa applicarsi ai biglietti all'ordine, considerati, avvece che non lo sono, come effetti commerciali; domando come lo Stato, in persona del ministro, potrebbe giurare di aver pagato i biglietti, quando dai suoi registri evidentemente risulta che il pagamento non ebbe luogo.

Inutilmente pertanto si argomenta e dal Codice di commercio francese e dal Codice di commercio piemontese. Ciò posto, io ripeto: la prescrizione che si vuole stabilire con questo articolo è anomala, non ha esempio in qualsiasi legislazione vigente in Europa; poichè il maggior numero dei Codici europei i quali furono modellati sul Codice francese, fra i quali il Codice patrio, non ammettono altra prescrizione, salvo la lunghissima di 30 anni e le minori prescrizioni le quali non fanno prova, ma soltanto presunzione di pagamento.

Nè diverse sono le legislazioni commerciali, poichè dagli articoli testè letti, viene evidentemente dimostrato che non basta il solo trascorso di cinque anni per la prescrizione, ma è necessario che la prescrizione sia avvalorata dal giuramento del debitore e dagli aventi causa di lui. Per conseguenza io non posso riconoscere un ragionevole motivo del cambiamento proposto dalla Commissione, motivo che, giova ripetere, non viene nella sua relazione indicato. Era poi tanto più necessario che ciò si facesse, inquantochè dalla relazione del Ministero risulta che egli si fece carico di analizzare e le disposizioni legislative del Belgio e quelle della Francia, ed inoltre ebbe a sottoporre la cosa al Consiglio di Stato, e, dopo queste indagini, dopo il parere di tale autorevole consesso, ebbe ad acquistare la convinzione che non si dovesse, per un debito il quale emana da un medesimo debitore, lo Stato, e che ha tutti i caratteri del debito pubblico, applicare una prescrizione diversa da quella che è ammessa dalla legge sul debito pubblico del 1819 poichè, in sostanza, i Buoni del Tesoro costituiscono un debito pubblico che, per giunta, ben sovente li consolida. Non si è dunque dimostrato, ma escluso, che la convenienza dei privati esige che si prescrivano i Buoni del Tesoro in cinque anni, ed è evidente che qualunque maggior facilità vi possa essere per l'amministrazione nell'eseguire le sue operazioni per legge, non conduce a determinare un più breve periodo di prescrizione. È sempre da posporvi la maggiore speditezza degli affari per l'amministrazione al vero interesse dei cittadini, che è raccomandato al Ministero ed alla Camera.

Io quindi, a nome dell'ufficio cui appartengo ed a nome proprio, respingo la proposta della Commissione e propongo che sia adottata la prima proposta del Governo all'articolo primo.

**CAVOUR G.** Siccome la disposizione che venne impugnata dal preopinante fu votata (credo all'unanimità) dall'ufficio a cui apparteneva, mi credo in debito di dire le ragioni per cui in quell'ufficio essa fu adottata.

Io dapprima dirò che quell'ufficio, che era l'ufficio quarto, stabilì per base che in questa questione non sarebbe stato decoroso di tener conto menomamente dell'interesse fiscale; si disse di scartare ogni considerazione tratta dall'interesse finanziario, perchè, lo Stato essendo nello stesso tempo debitore e legislatore, sarebbe cosa affatto inconveniente che facesse una legge in cui favorisse se stesso a detrimento dei portatori dei Buoni del Tesoro.

Ridotta la questione in questi termini si pose ad esaminare che cosa era più utile nell'interesse degli stessi portatori dei Buoni del Tesoro; e, giunti su questo terreno, si trovò che le disposizioni dell'articolo primo e dell'articolo secondo erano interamente connesse.

Infatti, non si poteva adottare una prescrizione di 25 anni nel primo articolo, senza stabilire poi nel secondo che quegli il quale avesse avuta la disgrazia di smarrire un Buono del Tesoro, dovesse poi stare vincolato per 25 anni a rilevare il Tesoro da ogni molestia che potesse essergli inferta da altro che si presentasse con quel Buono stesso.

Ritenga infatti la Camera che è principio ammesso, dappoi- ché si sono da noi adottati i Buoni del Tesoro, che essi sono trasferibili con semplice *indorso* o *girata*.

Bisogna quindi che quegli il quale allega di avere smarrito un Buono, dia una cauzione al Governo per tutto il tempo fis- sato per la prescrizione, durante il quale altri venisse a pre- sentare quel titolo smarrito e se ne dicesse legittimo posses- sore.

Ora i membri dell'ufficio esaminarono la questione come giurati, per vedere se conveniva di più alla massa dei porta- tori di Buoni di andar soggetti alle eventualità di una prescri- zione di 5 anni (cosa che è alquanto dannosa per loro) op- pure all'altra eventualità, che è più grave, nel caso di smar- rimento, di stare 25 anni sotto il peso di una cauzione, di un'ipoteca o di un pegno. Parve quindi loro che fosse per essere un vantaggio per i portatori di Buoni che il termine fosse più breve e per la prescrizione e per la cauzione.

Ridotta la questione a questi termini, ben vede la Camera che essa non è da decidersi a norma delle leggi già fatte; è questione di diritto da costituirsi, non di diritto costituito. Se infatti fosse tale, allora sarei pienamente d'accordo coll'onorevole Arnulfo. Trattandosi dunque di diritto da costituirsi, credo che il solo nostro criterio debb'essere il vantaggio dei portatori di Buoni.

L'onorevole Arnulfo ha detto che veramente il Buono del Tesoro non è equiparato in tutto e per tutto agli effetti com- merciali. Ma io domando: chi li ha questi Buoni del Tesoro? Li tengono per lo più persone di commercio, perchè con essi si può, da un momento all'altro, trovar danaro, potendoli far passare anche in 10 o 12 mani. Questi Buoni del Tesoro, per gli usi a cui sono destinati, in pratica hanno dunque il carat- tere di effetti commerciali. Ora sa l'onorevole Arnulfo che nel Codice di commercio è stabilito che le cambiali si prescri- vano in cinque anni, perchè sarebbe cosa troppo grave il vo- lere che coloro che hanno firmata una cambiale siano sog- getti per 25 anni a molestie, per riconoscere la validità della firma o per altra cosa.

Per conseguenza l'ufficio a cui apparteneva ha dato man- dato al suo commissario di ridurre a cinque anni questo ter- mine; e ciò nell'interesse precipuo dei privati, e ritenendo che qui si tratta di diritto da costituirsi, onde volle equipa- rare i Buoni del Tesoro alle cambiali.

Io credo che questi motivi siano abbastanza gravi da in- durre la Camera ad accogliere la disposizione proposta dalla Commissione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina ha la parola.

**FARINA P.** Dopo le cose assai opportunamente fatte pre- senti dall'onorevole deputato Arnulfo, io stimo pressochè su- perfluo l'insistere sulla questione di diritto. Tuttavia, se mai alcuno potesse ancora conservare qualche dubbio sulla natura esclusivamente civile dell'obbligazione portata nei Buoni del Tesoro, io mi permetterò di dare lettura dell'articolo di legge votato nel 1853 da questa Camera, il quale, a mio senso, esclude ogni dubbio in proposito.

Quella legge stabilendo la riforma dell'articolo 672 del Codice di commercio, al paragrafo 9, nel dichiarare quali sono le obbligazioni commerciali, così si esprime:

« I biglietti all'ordine sottoscritti anche da persone non

commercianti, purchè dipendano da causa commerciale. » Ora, siccome un debito che lo Stato contrae non può in al- cuna guisa ritenersi come *causa commerciale*, è evidente che, per effetto di questa recentissima legge, il biglietto all'or- dine emesso dal Governo sotto la forma di Buono del Tesoro, non puossi considerare come un effetto commerciale, ma solo come rappresentante un'obbligazione civile. È pure innega- bile che, applicando ad esso le massime generali che rego- lano la nostra legislazione, non se ne può altrimenti stabilire la prescrizione, se non colle norme da cui è retto il debito pubblico dello Stato, e che qualunque altra massima si voglia adottare sarebbe sprovvista di legale fondamento.

Consimile massima poi sarebbe anche destituita di quella pretesa convenienza che veniva dianzi allegando il deputato Gustavo Cavour; imperocchè io credo che non vi sarebbe al- cuno degli individui che per avventura avessero smarrito i Buoni del Tesoro, il quale, anzichè vederli prescritti in un breve termine, non preferisse di dare una cauzione anche più lunga, onde riceverne il pagamento. Tal cosa è così evi- dente che non abbisogna di ulteriore dimostrazione.

Ripeto poi che è una vera anomalia il pretendere di pre- scrivere in cose non commerciali, non le annualità, ma le proprietà dei capitali, dei crediti di qualunque cosa in un ter- mine così breve come è quello di 5 anni.

Io prego la Camera di voler considerare quanto sia facile che per cinque anni rimangano inavvertiti e dimenticati dei titoli di credito specialmente nei casi di successione o di am- ministrazioni molto complicate, e per conseguenza di non vo- lere ammettere per un titolo di credito, e con una semplice annualità, una prescrizione che veramente non ha esempio non solo nella nostra, ma in nessuna legislazione del mondo.

L'onorevole Di Cavour credette trovare un appoggio a que- sta disposizione, che io trovo destituita di ogni fondamento, in ciò che questi Buoni si negoziano alla piazza, e si trasmet- tono facilmente; e quindi, sebbene per la loro natura siano titoli di crediti civili, tuttavia nelle contrattazioni si trasmet- tono come i titoli commerciali. Se questa ragione valesse per Buoni, varrebbe anche per le cartelle del debito pubblico: anche queste si trasmettono con la massima facilità, anzi, se sono all'ordine, con minori formalità che non i Buoni all'or- dine, perchè per questi si richiede la sottoscrizione e girata, per quelle no: dunque, se valesse questa ragione per Buoni, dovrebbe pur valere per tutti i titoli del debito pubblico dello Stato; nè vedo in ciò motivo per cui si debba per Buoni del Tesoro fare una eccezione che non è giustificata da alcun motivo legale.

Per conseguenza, trattandosi specialmente di una disposi- zione odiosa, come è quella della prescrizione, la quale priva il legittimo proprietario del diritto di conseguire ciò che gli è dovuto, opinc che non possa mai questa legge invocarsi come un favore, come piacque all'onorevole Di Cavour di considerarla, riportando il voto del suo ufficio, ma si debba considerare, come infatti lo è, una vera legge odiosa e che per conseguenza non sia da adottarsi senza il fondamento di tale convenienza, di tale opportunità che veramente persua- dessero della necessità di quest'eccezione. Ora questo fon- damento io non lo ravviso punto nella circostanza attuale, e conseguentemente non posso in alcun modo ammettere la prescrizione così breve, quale venne dalla Commissione intro- dotta. Voterò perciò contro il progetto della maggioranza della Commissione.

**BOTTA.** Io concorro perfettamente nell'opinione dell'o- norevole Arnulfo, e credo che la Camera commetterebbe un'ingiustizia adottando la proposta prescrizione di 5 anni.

L'onorevole deputato Cavour, per appoggiare l'opinione unanime del suo ufficio, addusse come valida ragione, per fare adottare questa breve prescrizione, la necessità di rendere più breve lo spazio (di cui all'articolo 2) necessario, secondo lui, per la cauzione. Avendo io appunto intenzione di proporre un emendamento a quest'articolo 2, presi perciò la parola, onde rispondere in proposito dell'osservazione fatta dal deputato Cavour. Io non trovo necessario, per effettuare il pagamento a favore dei titolari dei Buoni smarriti, che questi abbiano a prestare cauzione per un termine qualsiasi. Noi abbiamo già una giurisprudenza a questo proposito, abbiamo diversi titoli di credito, che emette il Governo, e pei quali, occorrendo smarrimento o distruzione, si rilascia a titolari, che allegano smarrimenti, altro titolo per duplicata a tempo più breve; citerò fra gli altri le cedole nominative del debito pubblico.

Voi, signori, sapete che anche le cedole nominative si rendono al portatore, senza che se ne cambi la forma, ma mediante soltanto che il titolare metta il suo nome a tergo della cedola stessa con dichiarazione dell'agente di cambio o del notaio certificatore, i quali attestano la identità della firma o signature del titolare.

Ora, quando occorra smarrimento di taluna di queste cedole nominative, che vengono per il loro uso e scambio in commercio ad equivalere a titoli al portatore, come si fa a riaverle? Ce lo dirà l'onorevole direttore del debito pubblico, che abbiamo fra noi: il titolare, cui è accaduta questa disgrazia, fa pubblicare dal Governo tre volte sulla gazzetta il titolo perduto, e dopo sei mesi ottiene un nuovo titolo, che si negozia come il primo. Conseguentemente, non vedo perchè sia necessario (e se mi verrà dimostrata la necessità, mi vi rimetterò volentieri), che pei Buoni del Tesoro all'ordine, che sono titoli nominativi, si presti cauzione per un tempo qualsiasi.

Per questi motivi, comunque piaccia, nonostante che la prescrizione si stabilisca a termine più lungo, sia quello del diritto comune che è di 30 anni, sia qualsiasi altro, io non vedo alcuna difficoltà per cui quelli che perdono i loro titoli, non possano riaverli senza cauzione, facendo come si usa per le cedole nominative.

Le quali cose ho dette, perchè l'osservazione dell'onorevole Cavour non influisca sul voto della Camera.

Del resto io aderisco interamente alla proposta dell'onorevole Arnulfo, perchè, lo ripeto, sarebbe ingiustizia gravissima, che il Governo, il quale infine, come bene osservava l'onorevole Di Cavour, è anche il legislatore, facesse una legge in tutto suo favore. Se ciascuno potesse fare debiti e poi imporre una prescrizione soverchiamente breve, ognuno vede quali ne risulterebbero inaccettabili conseguenze.

Prego pertanto la Camera di respingere la proposta della Commissione e di accogliere quella dell'onorevole Arnulfo.

**CAVOUR G.** Farò osservare all'onorevole Botta, che non sussiste il paragone fatto fra una cedola del debito pubblico ed i Buoni del Tesoro.

Il Buono del Tesoro è come una cambiale: quando si presenta alle finanze, viene pagato e tutto è finito; mentre la cedola è pegno di un'annualità, è paragonabile ad un'immobile, perchè dura sempre. Non v'è dunque analogia tra le cedole ed i Buoni del Tesoro. Dico poi che le disposizioni dell'articolo 1 e dell'articolo 2 sono così connesse che non si possono votare separatamente. So che materialmente si voterà prima un articolo e poscia il secondo; ma, quando sia stabilito il termine di prescrizione coll'articolo primo, sarà necessario che il Governo sia tutelato per tutto quel tempo; altri-

menti, dopo spedito per duplicata un secondo titolo di Buoni del Tesoro, o pagatone integralmente l'ammontare al portatore, potrebbe pur sempre darsi luogo a frode, mentre il titolo primitivo potrebbe essere passato in altre mani. Credo dunque che sia assolutamente necessario ritenere connessi questi due articoli. In questa questione il Governo essendo egli stesso debitore, il suo interesse è cosa affatto secondaria e si deve aver maggior riguardo agli interessi dei portatori di Buoni.

Quindi non per altro sostengo la proposta della Commissione se non perchè credo che la massa di quelli che prendono Buoni del Tesoro, in media preferiscono correre l'eventualità di vedere prescritti i loro titoli, dopo cinque anni di silenzio, che di andar soggetti alla eventualità molto più grave di dovere, quando siasi perduto il titolo senza loro colpa, dare una cauzione durativa per anni 25.

Non parlo qui, lo ripeto, del diritto costituito, e riconosco quanto dissero l'onorevole Farina e gli altri preopinanti; ma nel diritto da costituirsi mi pare che dobbiamo pesare quello che convenga di più alla massa dei portatori, e quando a questa massa convenisse più l'altro sistema, lo voterei subito; ma siccome credo che convenga più questo, si è perciò che lo sostengo.

**PRESIDENTE.** Interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

**GALLENGA, relatore.** Domando la parola.

Mi sembra che si sia data maggior importanza a questo progetto di quello che, secondo l'opinione mia, esso possa meritare.

L'onorevole Arnulfo dice: il relatore ha mancato all'obbligo suo in quanto che non ha addotti gli argomenti necessari per provare l'esattezza del suo assunto.

Ma, avendo io esposto che la Commissione aveva interpellato il Ministero ed aveva trovato che esso non solamente aderiva a quanto da essa si proponeva, ma esprimeva eziandio il desiderio che avrebbe avuto, se fosse stato possibile, di presentare esso stesso una legge quale la Commissione la proponeva, ove non si fosse trovato legato dalle forme della legislazione vigente, mi era sembrato perciò che tutti gli argomenti che io avessi potuto produrre non valevano quanto questa asserzione del Governo stesso; giacchè il Governo stesso distruggeva così tutti gli argomenti da esso messi in campo a sostegno del proprio progetto.

Questi Buoni del Tesoro, secondo me, sono contratti che legano il Governo e gli acquirenti per un termine che non si può estendere più in là che dai tre mesi ad un anno.

Durante questo termine il Governo paga al proprietario del Buono un dato interesse; spirato il termine, l'interesse cessa. Mi pare quindi che sia conveniente per ambe le parti di liquidare i conti quanto più presto si possa.

Io non voglio e non posso entrare nella questione legale; giacchè, come ebbi l'onore di esporre alla Commissione quando essa volle, mio gran malgrado, darmi l'incarico della relazione, si tratta di cose a cui sono del tutto estraneo; e le poche cose che so, le so male, e le molte che ignoro, le ignoro perfettamente. Ma, quanto a questione di convenienza, io ritengo fermamente che la convenienza di entrambe le parti si trovi egualmente nell'adottare la riduzione dai 25 ai 5 anni; e queste convenienze sono pure accennate se non sviluppate nella relazione che io ho avuto l'onore di sottoporre alla Camera.

Quanto alla convenienza che la riduzione della prescrizione offre al Governo, nessuno degli onorevoli oppositori ha voluto metterla in dubbio. Senonchè, dice l'onorevole Arnulfo, noi

non siamo qui a tutelare gli interessi e le convenienze del Governo, ma siamo qui solo per proteggere le convenienze dei privati. Pare a me che dovere della Camera sia pure, per quanto sia possibile, di accordare condizioni eque ed accettabili ad ambe le parti. Ripeto: di questioni puramente legali io non impegnerò discussione coll'onorevole deputato Arnulfo; ma egli è indubitabile che il Governo ha un grande interesse che i conti relativi ai Buoni del Tesoro siano liquidati colla maggiore speditezza possibile; è anche vero che gran convenienza ne risulta anche ai privati, e mi pareva che l'onorevole deputato Di Cavour abbia abbastanza sviluppato questa parte del soggetto; giacchè, quando essi non avessero interesse ad abbreviare il termine della prescrizione dei Buoni, hanno però ampia compensazione nelle disposizioni dell'articolo 2, relative alla cauzione.

Infatti, o signori, se il proprietario di un Buono lo ha smarrito, è tenuto a dare una cauzione per una somma equivalente al Buono smarrito o distrutto, e privasi così di fondi che rimarranno improduttivi per lo spazio di 25 anni; Ognuno vede che il privato ne incorrerebbe grave dissesto per un termine assai considerevole nel corso della sua vita.

La maggioranza della Commissione credette perciò di poter proporre una composizione la quale offrissi vantaggi, e che i due articoli così concepiti si compensassero a vicenda, e che le due parti avessero ciascuna a sua volta a trovarvi il proprio conto.

**DI REVEL.** Io era nell'intenzione di oppugnare la proposta della Commissione; ma, quando intesi gli argomenti che furono adottati contro di essa, era determinato a tacermi perchè realmente mi pareva che fossero stati svolti con sufficiente ampiezza da non aver nulla ad aggiungere; ed aspettava a vedere come il relatore avrebbe sostenuto la tesi contraria, mentre nessuna ragione esisteva nella relazione che potesse determinare ad accogliere la sua proposta.

Ma ora che intesi che la principale ragione per cui la Commissione non credette necessario di appoggiare con qualche argomento la sua proposta si fu perchè ebbe il Ministero assenziente alla medesima, io, come deputato, protesto contro un principio di questa natura.

Io non credo che, pel motivo che il Ministero aderisce ad una proposta, possa una Commissione tenersi dispensata dall'addurre le cause per cui la produce; ed a questo riguardo dico che non siamo qui per promuovere solo l'interesse del Governo e del Ministero, ma vi siamo anche per prepugnare gli interessi generali dei cittadini, secondo i principii di giustizia.

Io non mi addentrerò nella questione di massima a questo riguardo; mi pare che gli argomenti che furono adottati siano semplicissimi.

Io non posso ammettere che vi sia parità ed equità tra una proposta nella quale dite: « il Governo a capo di cinque anni è dispensato di rimborsare ed il proprietario non può più chiedere nulla » e quella di dire: « il Governo a capo di cinque anni sarà dispensato dal pagare, seppure il proprietario non preferisce dare una cauzione. »

A questo riguardo l'onorevole preopinante osservò che è un onere gravissimo imposto ai portatori di Buoni il dover prestare una cauzione, e che perdono gli interessi; ma mi permetta di dirgli che forse egli non ha letta la legge che concerne le cauzioni degli impiegati. In questa si prescrive che il portatore di un Buono stato smarrito, dovrà, dopo i cinque anni, se vuole esigerlo, prestare una cauzione che dura 25 anni, nella conformità stabilita per i contabili dello Stato.

Ora i contabili che prestano cauzione ricevono per essa un interesse, perciò non avranno questo danno, ma solo il pregiudizio di non poter avere la disponibilità di questo loro capitale.

Mi pare quindi che, destituite, come sono, di ragioni e di elementi le proposte della Commissione, noi dobbiamo accettare pienamente il progetto del Ministero.

**GALLENZA, relatore.** Io non ho detto, o almeno non ho inteso di dire che la Commissione fosse esonerata dall'obbligo di addurre buone ragioni, perchè aderiva all'opinione del Ministero; ma, siccome il deputato Arnulfo si è fatto forte degli argomenti adottati nel progetto del Ministero, da lui creduti irresistibili, e siccome il Ministero, malgrado tutti questi invincibili argomenti ha abbandonato il proprio progetto, parmi che tali argomenti restano invalidi di fatto, e che non era però necessario il confutarli.

**DE VIEUX.** Je crois devoir, messieurs, ajouter une observation à celles faites jusqu'ici. J'adopte pleinement les raisons développées par mon honorable ami et collègue monsieur Arnulfo, mais après avoir entendu les réponses que l'on a faites à ses arguments, il me paraît qu'on ne les a pas réfutés victorieusement. Je trouve qu'il en est un sur lequel on a gardé le silence le plus profond, et qui cependant ne laisse pas d'avoir son importance. C'est celui qui se rapporte plus spécialement à la prescription, qu'on veut introduire, de cinq ans. Nous savons tous que cette prescription court pour les intérêts et non pas pour le capital.

Je crois donc qu'on a fait confusion entre la prescription dont il est question à l'article 2408 du Code civil et celle portée par les articles qui se rapportent à la prescription du simple capital, qui est de 30 ans, d'après le droit commun, de 25 ans pour les obligations de la dette publique, et d'un moindre laps de temps pour d'autres dettes particulières spécifiées dans la loi elle-même.

On a voulu sans doute assimiler les Bons du Trésor aux intérêts des obligations de l'Etat; mais je crois que la différence entre ces deux titres est trop grande pour qu'il soit nécessaire d'insister pour la démontrer. Cependant, pour éviter les grandes difficultés qui naîtront du projet de la Commission, il est essentiel de se fixer sur un point: peut-on considérer les Bons du Trésor comme ayant le caractère d'obligation civile ou d'obligation commerciale? C'est là le point capital et la vraie difficulté de la question. Quant à moi je crois y voir les qualités qui constituent l'obligation ordinaire.

L'honorable député Arnulfo a soulevé tout à l'heure cette question que je crois très-importante. Relativement à la prescription de 5 ans, elle n'est autre chose qu'une prescription *juris*. (Ségni di dissenso)

Pardonnez, messieurs, on ne peut pas regarder les Bons du Trésor autrement que comme de simples obligations et ce n'est que sous ce rapport que je les envisage; dès lors on doit nécessairement leur appliquer les dispositions de l'article 204 du Code de commerce, et la prescription qu'on veut introduire ne peut être complète que moyennant le serment du débiteur, c'est-à-dire de l'Etat. Ce qui me fait dire que ce n'est pas une de ces prescriptions de plein droit qui libèrent sans autre preuve. Or comment veut-on soumettre l'Etat à la prestation du serment toutes les fois qu'il s'agira d'établir le paiement d'un Bon du Trésor qui aura été perdu par son vrai propriétaire? Cela serait impraticable; dès lors le projet de la Commission me paraît insoutenable.

J'ai dit que, relativement à ces obligations, il faudra prêter serment, et je répète que je ne comprends pas comment le Gouvernement, lorsqu'on viendra lui en demander le

paiement, pourra répondre tout simplement : j'ai payé, sans donner autre preuve que ce paiement a eu effectivement lieu, que sa seule affirmation.

J'admets que nous faisons une loi nouvelle pour régler cette matière et qu'ainsi nous ne devons pas nous préoccuper de la loi actuellement en vigueur. Mais il me paraît dangereux de déroger pour si peu de chose au droit commun.

Les dangers qui naîtront, je crois, de cette innovation, sont tels qu'il faut réfléchir longuement avant d'établir cette prescription ; et pour relever un de ces inconvénients je vous citerai l'exemple d'un héritage qui se ferait par un étranger dans notre Etat. Il n'est pas douteux que dans certains cas il ne faille pour la liquidation des affaires de l'hoirie un temps assez long et qui souvent peut dépasser les 5 ans.

Or, si vous admettez la prescription après cinq ans, certainement lorsqu'on fera la liquidation de cet héritage, il pourra arriver que l'on ait perdu un des titres dont il est question dans cette loi ; et vous voulez que, lorsqu'un tuteur chargé des affaires d'un mineur, procédera à cette liquidation et laissera écouler le délai de cinq ans, le capital ne soit plus dû et que l'on ne puisse plus se le faire rembourser ? Vouloir agir de la sorte et mettre un terme si court ce serait bien souvent compromettre des intérêts qu'il nous importe de sauvegarder, car ce sont des intérêts généraux.

La difficulté soulevée par l'honorable M. De Cayour, c'est-à-dire, qu'il ne convient pas de laisser pendant 5 ans un héritage soumis à la charge d'un cautionnement, tel que le propose le projet du Ministère, est la seule objection sérieuse faite contre la proposition que nous soutenons.

Mais, si on laissait la faculté de limiter la durée du cautionnement à un moindre terme, cette mesure serait plus équitable ; car, vouloir déclarer qu'au bout de cinq ans, le titre égaré est annulé, et qu'on ne pourra plus en demander le remboursement, même en prouvant qu'on n'a pu le retrouver qu'après ce terme, ce serait mettre dans la loi une telle rigueur, qu'on risquerait plus d'une fois de commettre une véritable injustice en l'appliquant, surtout quand il s'agira de liquidation d'hoiries, par des personnes étrangères à notre Etat ; je trouve donc que ce sera s'exposer de la sorte à de graves inconvénients, que nous devons éviter, puisque nous le pouvons, en maintenant la loi ordinaire.

Ainsi, je crois que les observations très-justes présentées par l'honorable M. Arnulfo devraient être appuyées. Si l'on vient à proposer un amendement à quelque article, pour admettre la limitation du cautionnement qui pourra frapper les immeubles pendant 25 ans, j'adopterai volontiers cette mesure qui sauverait le principe, tout en améliorant la loi. Le projet du Ministère est plus rationnel, parce qu'il est conforme aux lois relatives à la dette publique, et s'approche autant que possible du droit commun. Pourquoi ne l'adoptons-nous pas ?

La Commission a changé ce projet sans donner aucun motif de cette transformation radicale.

J'attendais de voir ces motifs développés par l'honorable rapporteur de la Commission. Mes espérances ne s'étant pas réalisées, j'aime à croire que M. le ministre des finances donnera quelques explications relativement à l'adoption de sa part de ce nouveau projet si éloigné du sien. Je ne puis, quant à moi, me contenter, comme M. le rapporteur, du silence de M. le ministre pour voter en faveur de la modification qu'il a introduite, sans nous en faire connaître les raisons. Les législations étrangères sont complètement opposées au principe que nous voulons sanctionner aujourd'hui, et avant de faire une modification aussi radicale à notre droit commun, je crois

que nous devrions discuter très-sérieusement les causes qui ont poussé le Ministère à l'accepter.

Jusqu'à présent je ne puis entrevoir ces raisons ; je ne dis pas qu'elles ne soient convaincantes ; mais puisque M. le rapporteur s'est tu à ce sujet, j'espère que M. le ministre sera plus explicite.

**PESCATORE.** Io prendo la parola unicamente per dichiarare che adotto pienamente l'opinione dell'onorevole Arnulfo, non vedendo da sufficienti ragioni appoggiata l'opinione che si debba introdurre nei Buoni una prescrizione speciale di 5 anni.

È veramente una cosa grave l'estendere la durata della cauzione anche a 25 anni, e per questo riguardo crederei conveniente abbreviarla ; ma intanto il Governo non deve stare senza guarentigia.

Forse si potrà a ciò riparare, dichiarando che, cessata la cauzione, il Governo può pagare ed essere in libertà, salve le ragioni dei privati tra di loro, salvo cioè al proprietario del Buono il diritto di regresso verso colui che ne ha riscosso l'ammontare dal Governo.

Ad ogni modo dichiaro che io respingo assolutamente questa prescrizione quinquennale.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Io debbo ingenuamente dire alla Camera in qual modo ebbe luogo l'adesione ministeriale alla prescrizione di cinque anni, senza però declinarne la responsabilità.

Erano i primi giorni che mi era stato rimesso il portafoglio delle finanze, quando un onorevole membro della Commissione mi chiese, se ben mi ricordo, qui alla Camera, se vi poteva essere difficoltà alcuna ad accettare il voto della Commissione, che io d'altronde credeva unanime, riguardo al cambiamento di termine nella prescrizione. Io risposi che sotto l'aspetto amministrativo, lo trovavo convenientissimo, perchè, limitando questo termine a cinque anni, ne seguiva che il Governo poteva nel termine di un quinquennio liquidare la contabilità di questi Buoni, e non aver quindi nessun pensiero per quelli che erano stati precedentemente emessi.

Quanto alla questione legale dichiarai che non aveva avuto campo di studiarla, e mi riservava di consultare il parere delle persone più di me competenti in questa materia.

Questa è la parte che io presi relativamente a questa modificazione introdotta dalla Commissione. Se ora ho da dire il mio pensiero, per quanto io possa comprendere questa questione, mi pare che una differenza non leggera sussista tra la natura dei Buoni del Tesoro, e quella delle cedole del debito pubblico, che cioè, se i Buoni del Tesoro non si possono rassomigliare precisamente agli effetti di commercio, non vi ha dubbio però che, sotto certo aspetto, hanno alcuni caratteri degli effetti di commercio medesimi. La loro scadenza è assai breve, essendochè in un anno al più cessano di essere in vigore non spediendosi Buoni con un interesse il quale si estenda al di là di quel termine.

Per questo carattere adunque, i Buoni del Tesoro s'avvicinano molto agli effetti di commercio ; quindi pare vi debba essere maggiore sollecitudine da parte dei possessori dei Buoni per poterne rivendicare il pagamento, tuttavolta che, scaduto questo termine, non abbia ancora avuto luogo, o per negligenza o per dimenticanza dei creditori, e non si debba conseguentemente richiedere per questi titoli lo stesso tempo di prescrizione che si richiede per tutti gli altri effetti, tanto del debito pubblico, quanto di crediti di stabili, e via dicendo. Mi aveva colpito questo carattere speciale dei Buoni del Tesoro, e perciò era inclinato ad accondiscendere a che

venisse attenuato il tempo utile per la riscossione, pel pagamento dei medesimi.

Del resto, questa non è poi questione talmente grave per quanto riguarda il commercio, da doverne, per così dire, fare una lotta parlamentare, giacchè sia che la prescrizione non abbia luogo che dopo 25 anni, o dopo 10 o 5, il Governo alla fine dei conti non verrebbe mai a perdersi; l'unico vantaggio che avrebbe una prescrizione minore sarebbe di semplificare la contabilità; ma se la semplificazione della contabilità potesse arrecare pregiudizio ai terzi, senza dubbio che il Governo è ben lontano dal voler recare questo pregiudizio, anche in casi particolari, onde ritrarre questi vantaggi.

La proposizione che si fece ad enunciare, o almeno che lasciò intravedere l'onorevole Pescatore, la quale parmi sia di prendere una via di mezzo tra i 5 ed i 25 anni, sarebbe forse quella più confacente, perchè in questo modo si darebbe uno spazio di tempo più che sufficiente ai creditori per rivendicare questi titoli, e d'altra parte non lascierebbe l'obbligo al Governo di essere debitore verso i titolari per uno spazio di tempo troppo lungo.

È poi mio debito di fare una rettificazione a quanto venne espresso dagli onorevoli deputati che si oppongono al progetto della Commissione, cioè che nella relazione il Governo abbia propugnato con validi argomenti il sistema della prescrizione a 25 anni, nell'idea che i Buoni del Tesoro non si debbano mai considerare come effetti commerciali. Io prego la Camera di riflettere che nella relazione il Governo dice che sul principio era dubbio assai, e che cercando di raccogliere lumi su questa materia, rivolse i suoi sguardi a quanto praticarono diverse nazioni che da lunga pezza emettono Buoni del Tesoro, per conoscerne la legislazione vigente presso di loro, ma che non avendo potuto raccogliere nulla di preciso da queste informazioni, ricorse al Consiglio di Stato, ed adottò il suo parere che è appunto per la prescrizione a 25 anni.

Rettificando adunque le cose, dirò che per quel motivo il Governo era bensì inclinato a ritenere che convenisse mantenere questo tempo, ma che non l'aveva punto propugnata virilmente, per cedere poi con tanta facilità alla proposizione della Commissione. Il Governo adunque, dopo le informazioni prese all'estero, e dopo consultato il parere del Consiglio di Stato, ha creduto di avvicinarsi a questo; ma ciò non vuol dire che avesse una opinione così irremovibile da non potere, in conseguenza di nuove ragioni, adottare la proposta della Commissione. Quando poi parve al Ministero che la Commissione, nella quale accoglievansi distinti membri del foro, fosse unanime in questo, naturalmente si doveva avere una certa deferenza a questi membri, senz'altro che il Ministero attuale, avendo esaminato la questione sotto l'aspetto amministrativo, ha riconosciuto che per questo riguardo vi è una vera utilità.

In quanto alla questione legale, credo che non vi sarebbe grave inconveniente ad adottare i cinque anni; però per un riguardo (forse eccessivo) all'interesse dei terzi, sarebbe bene di prendere un temperamento e di adottare, per esempio, una prescrizione di 12 anni, od anche di 15: in questo modo si concilierebbe l'interesse dei terzi con quello dell'amministrazione.

**GALLENGA, relatore.** Io volevo solamente fare alcune osservazioni per ispiegare il modo con cui la Commissione ha adempiuto al suo mandato...

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Non ho inteso di far rimproveri.

**GALLENGA, relatore.** Non ho il minimo motivo di dolermi di quanto ha detto il signor ministro. È verissimo che

al ministro attuale non si fece che una sola parola, e che esso non rispose che una parola sola; ma è pur vero che io nel disimpegno de' miei doveri, ho consultato persone di molta influenza nel Ministero, le quali mi hanno assicurato, non solamente essere la loro opinione onninamente favorevole alla proposta della Commissione, ma mi hanno anche assicurato che il ministro, che trovasi ora a Parigi, era anche dello stesso avviso, e quindi nel parlare del Ministero, ne ho parlato nel più ampio senso della parola.

Quanto alla Commissione, o signori, qui si parla sempre di maggioranza e di minoranza, e prima che io venissi alla Camera, io credeva veramente di essere l'organo della maggioranza. Ma dall'andamento della discussione mi avveggo che la maggioranza corre grave pericolo di trasformarsi in minoranza. (Si ride)

Dirò come passarono le cose nel seno della Commissione, poichè la Camera ha diritto di sapere come ciascun membro di essa abbia adempito il suo incarico, ed è bene che essa vegga come qualche volta si conducano questi affari.

Il primo giorno in cui si radunò la Commissione non erano presenti che cinque membri; di questi cinque membri tre erano in favore dell'emendamento che è stato proposto; gli altri due insistevano pel progetto ministeriale.

Degli altri due, allora assenti, uno non l'ho mai veduto. (Si ride) Interpellato l'altro, mi ha detto che egli accedeva pienamente alle nostre vedute; che senz'alcuna distinzione, restrizione od eccezione aderiva alla modificazione dei due articoli. Adesso, dietro le parole che ho sentite, accordando anche a ciascun deputato il diritto di cambiare d'opinione, mi avveggo che il detto commissario, l'onorevole Pescatore, si manifesta oppositore alle conclusioni della Commissione.

*Una voce.* Non ha parlato contro.

**GALLENGA, relatore.** Ho creduto che egli si sia affrettato a fare una proposta diversa da quella cui diede il suo assenso quando ne fu interpellato. Del resto la Commissione, sempre ferma nelle proprie convinzioni, entrerà però nella vista espressa e dal ministro e dall'onorevole Pescatore, ove la Camera non adotti il progetto redatto da esso.

**PESCATORE.** In questo povero progetto di legge, mi pare che gli sbagli abbondino. Quello che ha testè annunciato il relatore è del numero. Io lo prego a ricordarsi che, quando egli m'interrogò sulla durata della cauzione, e se io aderiva all'opinione di coloro che avrebbero voluto restringere la durata ai 5 anni, ho detto che tale era anche il voto del mio ufficio; questo è verissimo, e quello che ho allora detto lo confermo adesso, e sono pronto a sostenere che la durata della cauzione debba essere limitata. È cosa evidentemente troppo onerosa costringere il proprietario del Buono che chiede una rinnovazione del suo titolo, a dismettere la disponibilità del capitale per 25 anni. È cosa onerosa e non necessaria. Ma il signor relatore dice, che non comprende come ho trovato, che la cauzione fosse cosa inseparabile dalla prescrizione, che tanto necessariamente dovesse durare la prescrizione quanto la cauzione, e non riflette che queste sono due cose separatissime.

La cauzione non si dà che per cautela del Governo, e finchè essa dura, il Governo non è liberato, perchè presentandosi il vero proprietario del Buono, ossia il ritentore, pagherà di nuovo coi fondi che tiene in mano: quando cessa la cauzione, è giusto dichiarare che il Governo rimane pienamente liberato anche verso il vero proprietario del Buono; ma, domando io, perchè dichiarare che la ragione del proprietario è pienamente estinta anche riguardo a colui che riscosse indebitamente il fatto non suo?

Sia pure liberato il Governo perchè ha pagato in buona fede; ma il possessore del Buono debbe essere liberato anch'esso, secondo i sani principii del diritto comune, e debbe pur essere salva la ragione, l'azione a colui il cui Buono fu riscosso indebitamente contro colui che indebitamente incassò una somma non sua.

Dunque, sia pur liberato il Governo dopo i 5 anni, ma si lascino salve le ragioni dei privati tra di loro.

Sono cose queste che facilmente si intendono da persone pratiche della materia; a me non poteva mai venire in mente di restringere la prescrizione a 5 anni contro le mie convinzioni, contro il diritto comune, e contro il veto stesso dell'ufficio che rappresento.

Io, palesando il mio parere, ho detto che aderisco alla durata della cauzione per un quinquennio, non già della prescrizione.

La prescrizione di 25 anni essendo una specie di privilegio del debito pubblico, è naturale che s'introduca senza che ce ne abbia a distogliere la considerazione che i Buoni del Tesoro possono essere assimilati agli effetti di commercio, perchè in realtà essi non sono che un impiego ordinario di un capitale. I Buoni non sono di loro natura effetti di commercio, e possono esserlo solo accidentalmente; sono un impiego ordinario di un capitale per cui non vi è ragione di recedere dal diritto comune.

Da queste considerazioni credo risulterà chiaramente che la Commissione, per un equivoco del relatore, credeva di essere in maggioranza, ed era in minoranza.

**FARINA P.** Le osservazioni fatte dall'onorevole preopinante accorciano il mio dire. Qui vi è stata confusione fra cauzione e prescrizione. Ma la prescrizione si deve determinare su norme generali, ed io non vedo motivo per cui in questo genere di contrattazione si venga ad introdurre una prescrizione diversa dal diritto generale.

Ma si dice: la necessità delle firme dei Buoni imprime loro il carattere delle contrattazioni commerciali. Ma vi sono biglietti al portatore, e ve ne sono all'ordine. Se sono al portatore io non vedo assolutamente diversità. Fra i Buoni del Tesoro e le cartelle del debito pubblico, si girano e gli uni e le altre, senza bisogno di sottoscrizione o girata.

Del resto la natura delle obbligazioni è determinata dalla legge del 1855 nelle variazioni all'articolo 672 del Codice di commercio al paragrafo 9, il quale prescrive che i biglietti all'ordine, sottoscritti anche da persona non commerciante, purchè dipendano da cause commerciali soltanto, sono effetti commerciali.

Qui dunque si tratta di obbligazioni civili, quindi la loro firma non può avere altro valore che quello che ci dà la legge generale. Per conseguenza io non trovo una ragione sufficiente in questa forma materiale, dirò così, dei Buoni del Tesoro all'ordine, per cui la loro natura debba essere considerata diversamente da quella che prescrivono le leggi generali dello Stato.

Consequentemente insisto perchè si lasci la prescrizione ai 25 anni. Per la cauzione poi il tempo si potrà forse abbreviare adoperando però le cautele della pubblicità, le quali si usano precisamente nel caso di smarrimento di cartelle del debito pubblico.

**GALVAGNO.** Si tratta essenzialmente di determinare se vi sia una ragione sufficiente per stabilire una prescrizione affatto speciale, poichè il Buono del Tesoro, sia all'ordine, sia al portatore, o si vuole considerare come scrittura privata, o come obbligazione di un debito pubblico dello Stato.

Come scrittura privata avrebbe il diritto comune stabilita

la prescrizione di 30 anni; come obbligazione di un debito pubblico dello Stato, sarebbe stabilita quella di 25. Se si vuol adottare la prescrizione di 25 anni, si adotti pure; ma quando il diritto comune ne stabilisce una o di 30, o di 25, perchè fissarle ancora una prescrizione affatto speciale? Ma, si dice, questi Buoni del Tesoro, o all'ordine, o al portatore, sono una specie di effetto commerciale.

Ha già osservato l'onorevole deputato Farina che questo non è, e non può essere dirimpetto al Governo; e giustamente.

Ma un'altra ragione ancora mi fa credere che non sia il caso di confondere questi Buoni del Tesoro, sia all'ordine od al portatore, cogli effetti commerciali, per applicarvi la prescrizione portata dal Codice di commercio relativamente agli effetti di commercio; perchè il Codice premette che l'azione dipendendo da lettere di cambio, o da biglietti all'ordine, si prescrive entro 5 anni. In primo luogo il Codice di commercio ammette il giuramento che qui non vede ammesso; in secondo luogo, in commercio si ha l'interesse di liberare non solo chi può essere debitore della cambiale o del biglietto all'ordine, ma anche i giratari che possono esservi interessati. Sappiamo quanto sia breve il termine concesso per l'intimazione del protesto, in caso che il protesto segua. Il portatore della cambiale o del biglietto all'ordine ha 15 giorni di tempo per intimare a' suoi giranti il protesto segnito sulla cambiale o sul biglietto all'ordine.

Essendo il portatore costretto dalla legge ad agire fra 15 giorni per mantenere la sua azione contro i giratari, non vi ha meraviglia che per estinguere interamente il debito sia stabilita una prescrizione di 5 anni.

Ma vi ha un motivo di più per stabilire questa prescrizione di 5 anni per gli effetti commerciali, ed è che se si apre una successione, se vi sono minori, in commercio si liquida tutto; ma se i Buoni vanno, come credo che non si possa contestare in gran parte nelle mani dei particolari, se si aprono delle successioni e vi siano dei minori, chi dice che in 5 anni si liquidino queste successioni? Chi dice che non sia facile lo smarrire o il lasciar nascosto in un angolo del forziere un Buono del Tesoro? Io credo dunque che dobbiamo adottare la prescrizione di 25 anni.

In ordine poi alle cauzioni, dirò che mi pare che l'articolo 2 nulla abbia di comune coll'articolo 1; perchè l'articolo 2 suppone già, quando si vuole la cauzione, che il Governo è disposto a pagare. Dunque non è più il caso di prescrizione, perchè il Governo paga. Del resto, perchè egli si fa prestare cauzione da colui che ha smarrito il Buono del Tesoro? La questione non è tanto nell'interesse del Governo, quanto nel vantaggio dei privati fra loro. Ora io dico che non vi sarebbe inconveniente a stabilire un termine breve, perchè colui il quale possa aver diritto ad un Buono del Tesoro, deve impuntare a se stesso se rimane 5 anni dall'agire.

Quindi credo che dopo 5 anni si potrebbe liberare la cauzione; ma questa cauzione vuole essere sciolta senza pregiudizio delle ragioni dei privati, i quali fra loro hanno la prescrizione di 30 anni; cioè il terzo pregiudicato da quella esazione, può dire a colui che l'ha fatta: voi siete debitore, perchè avete percepito quello che era a me dovuto. E ciò senza pregiudizio del Governo, il quale debb'essere liberato, perchè ha pagato legittimamente.

Dico legittimamente, quando nel caso di smarrimento di Buoni del Tesoro, si prescrivano le stesse cautele statuite per caso in cui si debbono spedire per *duplicata* obbligazione dello Stato. Quando siansi applicate le massime di pubblicità che si adottano in altre consimili circostanze, non v'è diffi-



collà che, scaduto il termine, il Governo paghi però mediante cauzione, per la garanzia dei privati fra loro.

Mi pare adunque che quando si verrà all'articolo 2, sarà assai agevole che possiamo intenderci. Quanto all'articolo 1, credo opportuno che si debba, come dissi, applicare la prescrizione di 25 anni senza introdurre una disposizione nuova. E qui dichiaro che non posso acconciarmi all'opinione emessa dall'onorevole ministro delle finanze, il quale dice che a tale proposito sarebbe bene di avere una prescrizione di minor tempo; doversi quindi transigere ed adottarla.

Io stimo che non si possa transigere a questo riguardo. Diffatti, o signori, noi abbiamo già nel Codice prescrizioni di 2 anni, di 5, di 30, e l'introdurre una nuova sarebbe affatto anormale e contrario ai principi del diritto comune. Quindi io insisto perchè si stabilisca almeno la prescrizione di 25 anni.

**PRESIDENTE.** Il deputato Agnès ha facoltà di parlare.

**AGNÈS.** Dirò solo poche parole.

Vi è già stata una deviazione, sebbene piccola, dal principio generale delle prescrizioni, colla riduzione a 25 anni del termine entro cui si prescrivono le cedole sul debito pubblico. Ora, a parer mio, la questione si riduce a vedere se sia uno spediente nell'interesse pubblico di mantenere la regola generale per la prescrizione dei Buoni del Tesoro, o d'introdurre una prescrizione particolare.

Ora io non vedo qual motivo vi sia per protrarre a 25 anni il termine di questa prescrizione, perchè i Buoni del Tesoro si emettono soltanto a breve scadenza, cosicchè chi li perde può subito fare i suoi reclami; pertanto, ad esempio di altre prescrizioni già introdotte nella nostra legislazione, come per esempio per le azioni in nullità o rescissione, ed analogamente anche al diritto che ha il sicurtà di ottenere la sua liberazione dopo il decorso di dieci anni, io credo che dieci anni siano sufficienti. Noto poi che questa disposizione non ha verun pericolo per i terzi, apparendo dal contesto della legge che questa prescrizione si stabilisce soltanto a favore dello Stato, e che rimangono illesi i diritti dei terzi fra di loro, sino alla prescrizione trentennaria. Però per togliere ogni dubbio proporrei di aggiungere, ove d'uopo, all'articolo 1, dopo le parole: « saranno prescritti, » queste altre: « a favore del regio erario. »

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Io adotterei la proposta fatta testè dal deputato Agnès, di fissare la prescrizione a 10 anni. Venne essa vivamente combattuta dal deputato Galvagno, il quale disse che questa prescrizione nuova non può essere in verun modo legittimata, nè da motivi particolari, nè dalla natura speciale di questi titoli che si chiamano Buoni del Tesoro. Ma, io non ho inteso che il deputato Galvagno abbia provato che i Buoni del Tesoro siano in tutto e per tutto identici agli altri titoli del debito pubblico, mentre al contrario mi sembrano pur sempre evidenti i caratteri che distinguono i Buoni del Tesoro dagli effetti del debito pubblico. Tra gli uni e gli altri esiste una distinzione reale; il titolo del debito pubblico non si estingue che per ammortizzazione dopo un lungo periodo di tempo, non si estingue che eventualmente; il Buono del Tesoro invece si estingue o dopo tre, o dopo sei mesi, o alla fine dell'anno; dopo un anno insomma è estinto, se non si rinnova.

La differenza adunque, come ognuno vede, è evidente. Inoltre che i buoni del Tesoro abbiano caratteri che gli avvicinino assai agli effetti di commercio, anche questo è chiaro; mentre si passano da una mano all'altra, si girano. Parmi quindi che vi siano ragioni sufficienti per adottare un sistema particolare per questi Buoni.

Si dice che moltiplicando il numero delle prescrizioni si va incontro ad un grave inconveniente. Questo io non lo vedo. Quando si tratta di fare una prescrizione per titoli distinti che hanno caratteri affatto differenti, non so perchè non si debba adottare ora che non abbiamo una distinta per quelli del debito pubblico. Ma si osserva: e l'interesse dei terzi? A questo ha già risposto il deputato Agnès. Gli interessi dei terzi non sono per nulla in questione; la prescrizione non è che tra il creditore ed il Governo. Dunque non è il caso dell'interesse dei terzi; imperocchè, se questo fosse di mezzo, allora convergo anch'io che non si dovrebbe ammettere un tempo minore.

Evvi poi un'altra osservazione da farsi. L'emissione dei Buoni del Tesoro potrebbe essere dopo due o tre anni. Nè vale il dire che ve ne saranno sempre, perchè è anzi generalmente riconosciuto che il sistema di queste emissioni, se ha qualche vantaggio quando vi è difficoltà nella riscossione delle entrate, o se queste non pareggiano le spese, sempre quando però un Governo è bene assestato, ed ha rendite più che sufficienti, questo sistema non conviene per la ragione che è una via sdruciolevole e può condurre il paese a contrarre dei debiti assai più oltre di quello che occorra. Potrebbe adunque darsi, e speriamolo, che da qui ad alcuni anni non vi fosse più bisogno di Buoni del Tesoro. Or bene, vorreste che il Governo tenesse aperta ancora per 25 anni una tale contabilità, per attendere questa prescrizione? Ciò non mi parrebbe necessario.

Io reputo pertanto conveniente di adottare un termine medio tra i 25 ed i 5 anni. Io non aggiungo altro, salvo che non parmi questa una questione da protrarre di tanto, poichè la cosa si riduce unicamente a semplificare l'amministrazione. Se veramente si giudicasse che vi fosse pericolo per i terzi o dei creditori dello Stato, allora io non insisterei sulla diminuzione del tempo per prescrivere, ma finora questo pericolo non fu dimostrato; dimodochè sarebbe bene di accettare il temperamento che venne proponendo il deputato Agnès, il quale io pure aveva in pensiero quando dissi che si poteva adottare la proposizione tra i 10 ed 15 anni.

**GALENGA, relatore.** Era già nelle istruzioni della maggior parte dei commissari della maggioranza di fare una proposizione a questo scopo; i membri della maggioranza della Commissione avevano infatti mandato di proporre il termine di 10 anni quando venisse respinto quello di 5.

**DI REVEL.** Mi determinai a prendere la parola quando ho inteso l'onorevole deputato Galvagno parlare di modificazioni da farsi intorno al tempo per cui dovrebbe durare la prescrizione, ed in tal caso mi sarei riservato di parlare quando fosse venuto in discussione quell'articolo; ma le cose dette di poi da altri oratori mi decidono di addentrarmi di nuovo nel merito della questione principale.

Lasciando a parte per un momento la discussione più profonda che gli uomini di legge possono fare intorno alla natura dei Buoni del Tesoro, io considero, rispetto al Governo, che il Buono del Tesoro debbe avere tutti i caratteri dell'altro debito dello Stato.

Diffatti, tra i Buoni del Tesoro e gli altri titoli dello Stato non vi ha che questa differenza, che, per i titoli costituiti dello Stato, il Governo si riserva un certo tempo per rimborsare lo ammontare, ed intanto serve un interesse; quanto ai Buoni del Tesoro, il termine del rimborso è molto più spedito, e tant'è che l'uno si chiama debito costituito, e l'altro debito galleggiante, ma hanno tutti e due lo stesso carattere; è una obbligazione che lo Stato ha assunto di pagare.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del**

*portafoglio delle finanze.* È una cambiale che scade dopo tre o dopo sei mesi.

**DI REVEL.** Non è una cambiale, è un'obbligazione per cui lo Stato ha assunto di rimborsare una data somma che gli è stata prestata. Del resto sostengo che nemmeno per le loro applicazioni hanno questi titoli i caratteri di carta commerciali. Diffatti, signori, se vi faceste presentare lo stato dei Buoni del Tesoro in emissione, voi vedreste che la massima parte dei portatori dei Buoni del Tesoro non sono per nulla persone di commercio, ma sono o privati o corpi morali; sono in sostanza individui i quali avendo capitali i quali non possono pel momento impiegare, trovano convenientissimo di portarli allo Stato, e di ricevere un interesse assicurato e il rimborso del capitale a un'epoca fissa.

La sola differenza che io ammetto tra il Buono del Tesoro ed il titolo costituito dello Stato si è che sarà sempre maggior interesse del Governo di far fronte al debito galleggiante, piuttosto che al debito costituito, perchè il giorno in cui non farà onore al debito galleggiante, il suo credito svanirà e nessuno non porterà più capitali, quando che continuando sempre a far onore alle debite scadenze al pagamento dei Buoni del Tesoro, egli è certo di avere sempre fondi disponibili.

Io contesto poi che nelle condizioni del nostro sistema economico in vigore possa avvenire che il Governo non si prevalga più dei Buoni del Tesoro.

Oramai è stabilito, non so con qual fondamento di verità, che i Governi non debbono avere somme di entità nelle casse, e che questo danaro lasciato alla circolazione produce maggior vantaggio, che tenuto in serbo nei forzieri dello Stato. Quindi è evidente che il Governo troverà sempre di sua convenienza piuttosto che tenere in serbo somme per l'occorrenza, di avere una certa massa di Buoni del Tesoro in circolazione, moderandone la quantità colla riduzione degli interessi secondo le condizioni speciali.

Del resto io osservo che vi hanno altri argomenti d'identità tra i Buoni del Tesoro e i titoli dello Stato, e che colla legge in discussione si verrebbero a favorire i Buoni del Tesoro anche oltre di quello che si fa per i debiti costituiti dello Stato; e diffatti, o signori, si è detto che le cedole del debito pubblico laddove avvenga che siano smarrite mediante certe pubblicazioni prescritte, egli è possibile di avere un duplicato del titolo smarrito. Ma questo sta nei titoli intestati, nei titoli di cui si conosce il titolare, ma per i titoli al portatore la Camera sa che non solo è principio, ma legge, che chi li smarrisce, li smarrisce per conto suo, e il Governo non rimborsa che i titoli al portatore che gli sono presentati, e che se non gli vien rimesso il titolo, non può dare il capitale.

Questo è quanto occorre tener presente.

**PRESIDENTE.** La parola spetta all'onorevole deputato Arnulfo.

**ARNULFO.** Dopo quanto si disse dagli onorevoli oratori, in appoggio dell'opinione che io ebbi ad emettere, mi limiterò a poche parole in risposta all'osservazione fatta dal mio onorevole collega Agnès.

Egli premise che nella legge del debito pubblico si è già deviato alquanto dal diritto comune; la conseguenza che secondo me ne avrebbe dovuto dedurre, sarebbe appunto quella che non si dovrebbe deviare ulteriormente.

Qual'è la ragione per cui l'onorevole deputato Agnès propone che si debba la prescrizione portare a 10 anni? Perché la mora dei Buoni del Tesoro generalmente è breve. Mi sia lecito domandare: pelle obbligazioni tra privati vi è forse differenza di prescrizione per ciò solo che la mora sia breve, per ciò solo che la misura per restituire sia lunga o breve?

Sicuramente l'onorevole preopinante non darà risposta affermativa.

Dunque il Buono del Tesoro non avendo altro carattere salvo quello di un'obbligazione fra privati, pagabile fra breve mora, si deve necessariamente concludere che non vi si deve applicare altra prescrizione che la trentennaria, o vogliasi pure quella di 25 anni, ma non dica essere lecito di ridurla ad un decennio o ad altro minor termine. È lecito di farlo, ma non si deve fare. I motivi d'ordine pubblico per cui si sono introdotte le prescrizioni non sono del giorno, ma sono antichi, ponderati e rispettati da tutti gli Stati sia per le prescrizioni trentennarie, come per quelle di cinque anni; e di minore durata. Quando tali prescrizioni entrarono nel gius comune non solo del nostro paese, ma di tutta Europa, non possono mutarsi senza una gravissima ragione.

Ora questa grave speciale ragione l'onorevole Agnès la riporrebbe nella brevità della mora, ma non basta. I Buoni del Tesoro sono un'obbligazione civile; quindi non vi è ragione per cui si debba derogare al diritto comune a favore del Governo. Non vi si debbe derogare tanto meno, in quanto che il Governo più di ogni privato cittadino è sempre conscio di essere debitore; all'opposto, nelle obbligazioni private, la prescrizione viene in soccorso ben sovente di chi ha pagato, e non ha prove od ignora se siavi il debito, come sono gli eredi. È giusto che la legislazione venga in soccorso di costoro; ma il Governo è sempre conscio di essere debitore, e non vi è perciò ragione per fare un'eccezione a suo riguardo, e costituire una prescrizione singolare per lui.

Ma i Buoni del Tesoro, si dice, sono cambiali, si assimilano alle cambiali; non si ha che a leggere l'articolo 119 del Codice di commercio, e la risposta è fatta. Esso dice: « la lettera di cambio è tratta da un luogo ad un altro. »

Domando io se i Buoni del Tesoro abbiano questo carattere: no. Tutt'al più si possono dire biglietti all'ordine; ma siccome non possono essere considerati commerciali, salvo siano tratti per oggetto di commercio, è evidente che non vi si può applicare nè la prescrizione delle cambiali, nè dei biglietti all'ordine.

Dunque io conchiudo che il motivo addotto non vale perchè si debba adottare una prescrizione speciale; tutti i motivi concorrono anzi perchè il Governo che sempre sa di essere debitore, di non aver pagato, debba avere una prescrizione non più breve di quella che hanno i privati. Motivo per cui io credo che la Camera sarà per adottare l'articolo 1 proposto dal Governo.

Io non entrerò nella discussione dell'articolo 2 che, secondo me, è prematuro; ma se ne disse già bastantemente per dimostrare che la questione della prescrizione, la quale interessa tutti i possessori di Buoni del Tesoro, vuol essere considerata separatamente da quella eccezionale a cui si riferisce l'articolo 2, cioè di smarrimento e simili; e che quanto a queste particolari circostanze avvii modo di provvedere senza andare fino a 25 anni. Ma di ciò si tratterà a suo luogo. Ora si può liberamente votare sulla prescrizione generale di anni 25, salvo poi ad adottare, per i casi di smarrimento dei Buoni quei temperamenti che saranno più acconci.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Galvagno.

**GALVAGNO.** Vi rinuncio.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Io dissi e sostengo che i Buoni del Tesoro, e quelli all'ordine particolarmente, rassomigliano (e non dissi che siano identici) agli effetti di commercio; e non credo di aver detto un'eresia, giacchè veggio che in Francia sono paragonati agli effetti commerciali.

**ARNULFO.** Vi è un'altra legislazione.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze.** Ma parliamo adesso della natura intrinseca delle cose, e non della legge. Se la legislazione attuale si oppone, oltrechè con una nuova legge vi si può rimediare...

**ARNULFO.** No.

**LANZA, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze...** sì, con un'altra legge, perchè non è articolo di Statuto.

Dunque io dico, che in quanto alla natura intrinseca di questa carta, quando una nazione, così esperta in materia commerciale, ha la stessa opinione da me manifestata, mi pare, che non si possa asserire in modo assoluto, e proclamarlo come un assioma, che i Buoni all'ordine sono assolutamente diversi dagli effetti commerciali.

Io sostengo che i Buoni all'ordine, se non sono cambiali, sono biglietti all'ordine; ma il fatto sta che non sono altro che una promessa di pagamento, che il Governo emette, e che scade in un termine assai breve; dimodochè questi Buoni del Tesoro si rassomigliano ai biglietti all'ordine ed alle cambiali del commercio: ed è appunto per questo carattere che in Francia sono stati considerati come effetti commerciali.

L'onorevole deputato Di Revel dimostra di avere una teoria diversa riguardo alla bontà del sistema dei Buoni del Tesoro. Egli opina che questo sistema non debba più andare in disuso; che abbia ricevuto la sanzione di tutti i paesi, e che sia per sé sistematicamente buono ed efficace, perchè è il mezzo di non lasciare nelle casse dello Stato denaro ozioso. Ma a me pare che la cosa proceda altrimenti. Questi Buoni del Tesoro si emettono dal Governo, quando non ha denaro in cassa, quando ha denaro dovrebbe comprarne, ma non emetterne; onde è evidente che non è il caso che il Governo prenda la risoluzione di emettere Buoni del Tesoro per porre in circolazione il suo denaro; ma emette questi Buoni per trarne nelle sue casse.

Il vantaggio che ha il sistema dei Buoni del Tesoro si è quello di favorire le piccole somme che sono nelle mani dei privati, onde procurare di farle circolare. Ma io dico che questo vantaggio lo procurano assai meglio gli istituti di credito, e che il Governo non deve, se non in casi eccezionali, quando si trova nel bisogno di avere denaro, sostituirsi a questi istituti.

Ma pur troppo il Governo non fece finora questa cosa nell'interesse dei privati; la fece unicamente nell'interesse suo, per pura necessità, per la difficoltà di riscuotere le entrate, ed anche per concedere more ai contribuenti negli anni difficili in cui ci troviamo. Quindi mi pare che la teoria sostenuta dal deputato Di Revel difetti di fondamento.

Io ritengo che il sistema dei Buoni del Tesoro, ove fosse adottato in un modo permanente sarebbe pericoloso. Diffatti, o signori, in Francia, in Inghilterra e nel Belgio che cosa accade a tale riguardo? Avviene che colla facilità di emettere Buoni del Tesoro, se ne aumenta agevolmente l'emissione, e poi alcune volte bisogna consolidarli, e diventano una parte del debito pubblico. Diffatti, abbiamo veduto in Francia che l'emissione, cominciata in 30 milioni, andò sino a 700; cosicchè un bel giorno si poté scorgere che il debito pubblico di quella nazione era accresciuto di 400 milioni. Ciò stando, io ripeto che il sistema dei Buoni del Tesoro in modo stabile non sia da ammettersi, tanto più quando, come ho più sopra asserito, vi sono nel paese istituti di credito i quali servono efficacemente per raccogliere le piccole somme dalle mani

dei privati ed anche dei commercianti, i quali per conseguenza potranno ritrarne un interesse.

Nè si dica che i Buoni del Tesoro sono quasi intieramente presi dai proprietari e non dai commercianti; imperocchè sta in fatto che anche questi se ne servono quando il vantaggio che ne ricavano è maggiore di quello che ritraggono in commercio, oppure quando hanno capitali oziosi. Quindi i Buoni del Tesoro sono al servizio tanto dei commercianti, quanto dei proprietari.

Ma queste osservazioni veramente non sono, non che accessorie, guari utili alla discussione attuale, e solamente fui tratto a farle dalle teorie emesse dall'onorevole Di Revel.

Ritornando dunque alla questione che dobbiamo sciogliere, dirò che pei Buoni del Tesoro, pel loro carattere speciale, per cui, se non si possono confondere interamente cogli effetti di commercio, non possono nemmeno assimilarsi alle cartelle del debito pubblico, mi pare che senza inconveniente si voglia stabilire un termine di prescrizione minore di quello stabilito per le cedole del debito pubblico, e accettare la proposta del deputato Agnès.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Agnès.

**AGNÈS.** In risposta all'onorevole Arnulfo, il quale mi tacciava, in certo modo, d'inconsequenza, perchè, avendo riconosciuto che vi era stata una deviazione dal diritto comune quando si stabilì una prescrizione di 25 anni per le cartelle del debito pubblico, venissi ora a proporre un'altra, dirò che appunto perchè si è potuto, nell'interesse pubblico, fare una deviazione dal diritto comune, si può farne anche un'altra quando l'interesse stesso lo richieda. Vediamo dunque se sia necessario, nell'interesse pubblico, introdurre un'altra prescrizione particolare pei Buoni del Tesoro.

Si è già dimostrato sufficientemente la differenza grande che passa tra le cedole del debito pubblico ed i Buoni del Tesoro; io non ritornerò più su questo proposito. Si disse che la brevità della scadenza dei Buoni non è una ragione perchè si debba accorciare anche il termine della prescrizione, e questo io lo concedo; ma dirò anche non esservi alcuna parificazione da fare tra i Buoni del Tesoro, i quali hanno una scadenza fissa e pei quali non corrono più interessi quando non si esigono a quell'epoca, e le obbligazioni fra privati che durano indeterminatamente. Il possessore di un Buono del Tesoro, se lo smarrisce o gli viene derubato, ha subito interesse di fare i passi necessari per ottenere un altro titolo, perchè sa che non corre più l'interesse; e per questo io penso non si richieda poi tanto tempo. D'altronde, ciò avendo luogo, vi sarà anche la pubblicità, ed io non avrei difficoltà alcuna che anche di questo si facesse cenno nella legge. La parificazione dunque, a mio avviso, è inammissibile, e credo sia più che sufficiente il termine di anni dieci da me proposto.

**FARINA P.** Io credo che questa discussione si va protraendo in forza di due equivoci, che mi basterà di accennare. Il primo è quello di ostinarsi a voler pareggiare i Buoni del Tesoro alle cambiali, quando la legge positiva dichiara che essi sono puramente obbligazioni civili. Io non so perchè si voglia disconoscere la legge per dire che essi equivalgono alle cambiali. Non so perchè, oltre al volere abbreviare la prescrizione senza saperne bene il motivo, si voglia ancora cambiare la natura dell'obbligazione per rendere ragionevole quello che, applicando i generali principii, si riconosce che non è tale.

Del resto, poichè il signor ministro diceva che questo non è dimostrato, io leggerò la sua relazione, e così sentiremo se, giusta quanto il Ministero dice, ciò sia o non sia dimostrato.

Io trovo nella relazione:

« Da ciò ne avviene che la legge del 14 aprile 1855 potrà, a seconda dei casi, essere presa in considerazione nei rapporti dei privati che facciano uso dei Buoni del Tesoro all'ordine come se fossero un effetto commerciale. » (E qui il Consiglio di Stato molto opportunamente distinse la natura delle contrattazioni dei Buoni del Tesoro fra i privati, le quali possono vestire il carattere di contrattazioni commerciali, dalla natura della contrattazione che è l'oggetto del Buono, e che è l'espressione di un debito puramente civile dello Stato verso quegli che a lui somministra il denaro). « Ma non è base immediata ed indeclinabile per qualunque provvedimento che il Governo credesse utile di emanare intorno ai detti Buoni; tanto più che, secondo il paragrafo 9 dell'articolo 672 del Codice di commercio, con detta legge riformato, non è reputato atto commerciale un biglietto all'ordine, qualora non dipenda da causa commerciale. »

Ora, poichè ciò si è detto nella stessa ministeriale relazione, perchè venir ora a sostenere il contrario per far diventare un effetto commerciale ciò che commercialmente naturalmente non è?

Senonchè l'onorevole deputato Agnès ricorse ad un'altra dimostrazione, e disse: vi è già un'eccezione, quindi facciamo un'altra.

Io trovo che le eccezioni sono sempre un difetto, e l'esservene una non è un motivo per farne un'altra. Dirò poi all'onorevole Agnès che, anzichè creare, ad ogni momento e per ogni specialità di contratti, delle prescrizioni parziali, preferisco che si stabilisca il termine di cinque anni. Avremo così una cattiva applicazione, un'interpretazione meno esatta della legge commerciale, ma almeno avremo una regola generale, e diremo: si applica a questo caso la prescrizione commerciale, ma almeno progrediremo con norme generali. Ma, se ad ogni momento si stabiliranno prescrizioni parziali, le norme delle prescrizioni varieranno all'infinito, perchè in tutte le obbligazioni vi sono circostanze parziali alquanto diverse le une dalle altre, e quindi vi sarà motivo sempre a stabilire una prescrizione diversa.

L'onorevole Agnès credeva trovare un motivo alla eccezione nella cessazione degli interessi dei Buoni dei quali non sia in scadenza reclamato il pagamento. Ma, Dio buono! la cessazione degli interessi è un motivo per far presentare puntualmente il Buono al pagamento; se non si presenta, perchè ciò avviene? Perchè si è smarrito.

Ora con quale fondamento si vuole che colui che ha perduto il suo titolo, perda non solo gli interessi, ma ancora il capitale?

Mi pare che si dovrebbe invece cercare di alleviare, non di aggravare una condizione di cose già per se stessa grave e disgustosa abbastanza, e che quindi la ragione che si adduce per abbreviare la prescrizione, sia invece una ragione per allungarla.

Si dice inoltre: ma il portatore dei Buoni del Tesoro ha diritto ad un pagamento a tale scadenza: se non si presenta, peggio per lui. E ciò come se la disgrazia dello smarrimento fosse un fatto che dipendesse dalla volontà del proprietario del Buono smarrito!

D'altronde le obbligazioni dello Stato estratte a sorte non hanno esse pure un'epoca di pagamento certo? Quando sono estratte si possono esigere; eppure il deputato Agnès neppure pensa prescriverle nel lasso di soli cinque anni.

Dunque vedono che non si può introdurre una disposizione con un'altra preesistente, in opposizione sulla materia stessa. Si è detto ancora: ma in Francia si fa così. Ma io citerò nuo-

vamente quello che dice a questo proposito la relazione ministeriale. « In Francia la prescrizione non è mai invocata contro il pagamento dei Buoni del Tesoro. In caso di perdita di tali titoli, il montare è rimborsato per disposizione speciale del ministro delle finanze. » Qual è qui la disposizione che si riferisca a cinque anni o dieci anni di prescrizione?

Ma qui nuovamente si è confuso prescrizione con cauzione. Infatti, che cosa dice l'articolo seguente? « Se il Buono è all'ordine, il rimborso può aver luogo a scadenza sopra depositi di rendite sullo Stato a titolo di cauzione. Questa cauzione viene restituita dopo cinque anni.

« Se il Buono è al portatore, il rimborso può altresì avere luogo alla scadenza sopra depositi di rendite come sopra, il quale non è restituito se non dopo trent'anni. »

Conseguentemente si vede che, secondo le disposizioni che reggono la materia relativa ai Buoni in Francia, la prescrizione non ha luogo che dopo trent'anni.

Quanto alla cauzione, molti degli oratori che hanno parlato prima di me, e interpolatamente con me, hanno già acconsentito di abbreviare l'epoca durante la quale questa cauzione debba durare. Ma tra cauzione e prescrizione c'è una immensa differenza.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Continui a leggere.

**PARISA P.** L'argomentazione che segue, il signor ministro mi permetterà che io non la riguardi più come una dizione della legge francese, e che quindi non la legga.

La legge l'ho citata, basandomi su quello che il signor ministro ha detto in linea di fatto sulle disposizioni della legge francese. L'argomentazione che se ne è voluto dedurre mi permetterà che io la lasci da parte. Io ho citato la disposizione positiva perchè il ministro se ne era fatto un'arma per sostenere il suo assunto, e l'ho citata per dimostrare che si era fatto una confusione tra la cauzione e la prescrizione.

Non occorre neppure che io legga le disposizioni della legge del Belgio, perchè esse sono affatto generali come le nostre. In conseguenza, ripeto, si tolga l'equivoco: 1° di voler considerare il Buono del Tesoro come un'obbligazione commerciale, che tale non è, e non può essere; 2° si tolga l'equivoco di confondere la prescrizione colla cauzione, e sarà quindi evidente che si deve adottare la proposta prima del Ministero e non quella della Commissione.

**DI BEVEL.** Parmi che l'onorevole ministro delle finanze mi abbia franteso. Quando pariai del sistema dei Buoni del Tesoro, non mi sono fatto propugnatore del sistema dei Buoni del Tesoro sì e come è attualmente praticato presso di noi od in qualsiasi altro paese. Io ho detto che negli attuali sistemi l'emissione costante dei Buoni del Tesoro era una condizione inevitabile di questi, ma non ho mai inteso di dire che in se stesso questo fosse di per se ottima cosa. Esso è generalmente introdotto già da qualche tempo, e lo veggio mantenuto in Inghilterra anche quando essa aveva sempre un'eccedenza da 50 a 70 milioni sulle sue rendite; quindi dissi che negli attuali sistemi, volendo lasciare, più che era possibile, i denari in circolazione, si usavano i Buoni del Tesoro, ma io non ho mai affermato che il sistema dei Buoni del Tesoro fosse buono in generale; che anzi, se debbo dire la mia opinione, io lo reputo pessimo in uno Stato come il nostro; pel quale giudicherei che una riserva metallica nei suoi forzieri, anche a costo che la medesima resti infruttuosa, sia sempre una cosa di alta convenienza, ed i fatti del 1848 l'hanno provato; si presenti un'altra circostanza simile, ed io domanderei come farebbe il Governo per fare le spese che allora ha fatto.

**CAVOUR G.** Io debbo fare alla Camera l'umile confessione di essere uno di quegli ostinati che non ha potuto essere convinto, malgrado tutto quello che ha detto l'onorevole Farina.

Io credo che i Buoni del Tesoro, per la loro natura, hanno un carattere somigliantissimo agli effetti commerciali. Io poi trovo naturale che quelli che non li considerano come tali, votino contro le disposizioni della Commissione, e votino per i 25 anni; quelli poi che li credono somigliantissimi agli effetti commerciali, parmi debbano adottare la prescrizione del diritto comune, relativamente alle operazioni commerciali ed alle cambiali.

E qui, poiché ho la parola, dirò che, se non ho potuto accordarmi in queste coll'onorevole Farina, mi accordo nel non volere una deroga al diritto comune. Io credo che dobbiamo adottare, ovvero la massima del diritto comune per le cambiali, ovvero quella che regge il nostro diritto per il debito pubblico.

Per me non mi appiglierò ad una via di mezzo.

In quanto poi alla natura della questione dei Buoni del Tesoro, si è sempre voluto, anche con qualche ostinazione, definirla colle leggi esistenti; ma qui non siamo soltanto giudici per interpretare la legge, siamo legislatori per migliorarla, se occorre.

Io credo che un Buono del Tesoro che porta sei, sette od otto girate, che è passato in molte mani, che è stato scontato alla cassa d'industria e commercio, riscontato quindi alla Banca Nazionale, ha la natura affatto di effetto commerciale.

Se si vuole poi invocare la legge esistente, io dirò che tutti sanno che un mese fa l'interesse dei Buoni del Tesoro era al 6 per cento; ora il 6 per cento, secondo la nostra legislazione ancora vigente, se non fosse stato considerato come effetto commerciale, sarebbe una disposizione usuraia; dunque anche questo prova che il Buono del Tesoro si approssima più alle obbligazioni commerciali che a quelle civili.

Io non insisterò in questa questione che è stata molto agitata, ma dico che la questione sta tutta nel vedere se questi Buoni siano rassomiglianti agli effetti commerciali ed io li considero tali; epperò adotto la proposta della Commissione.

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. L'onorevole deputato Farina vuole assolutamente sostenere che le ragioni da me qui addotte fossero in aperta contraddizione con quanto è detto nella relazione. Ed è questo un appunto molto grave a cui io debbo rispondere.

Mi pare avantitutto che egli abbia ben male interpretata la parte della relazione di cui diede lettura, perchè ne argui che veramente la prescrizione nella legislazione francese non riguarda che la cauzione, e non veramente il pagamento dei Buoni medesimi.

Ora io chieggo quale significato possano avere queste parole: « Se il Buono è all'ordine, il rimborso può avere luogo a scadenza sopra depositi di rendite sullo Stato, a titolo di cauzione. » E questo riguarda la cauzione. Ma poi si dice:

« Non è richiesta cauzione se il rimborso del Buono non è fatto che dopo cinque anni dalla sua scadenza. »

E perchè questo? Perchè ci è la prescrizione dopo i cinque anni.

Infatti si legge in seguito:

« La differenza di trattamento deriva da che il Buono all'ordine è considerato come un effetto di commercio, a riguardo del quale ogni azione è prescritta dopo cinque anni a

termini dell'articolo 189 del Codice di commercio francese, mentre il Buono al portatore è considerato come un'obbligazione civile che, secondo l'articolo 2962 del Codice napoleonico, è soggetta alla prescrizione trentennale. »

Del resto io non ho detto che il Buono del Tesoro fosse eguale in tutto e per tutto agli effetti di commercio. Ed ecco ove sta la fallacia dell'argomentazione dell'onorevole Farina e dell'onorevole Arnolfo. Io ho sempre detto che ha una natura, direi, anfibia tra l'effetto commerciale e la cedola del debito pubblico. Ed è appunto per questo che mi accostava all'opinione di coloro che vorrebbero adottata una prescrizione intermedia. Se avessi voluto sostenere che in ogni modo è eguale, allora starebbe che mi sarei mostrato incoerente con me medesimo, ma, essendo dimostrato che ha dei caratteri degli effetti commerciali, si deve adottare un temperamento nella prescrizione.

Mi si permetta, giacchè ho la parola, di osservare all'onorevole deputato Di Cavour, il quale sulla massima si accosta affatto al sistema della Commissione, adottato anche dal Governo, cioè di considerare questi effetti come somiglianti a quelli di commercio, mi si permetta, dico, di osservargli che, giacchè ne ammette l'identità, è giuoco forza che ammetta pur anche una prescrizione particolare. Mi pare che non sarebbe logica la conseguenza di dire: i titoli del Tesoro non sono eguali agli effetti di commercio, sono solo somiglianti, e poi nella prescrizione volerli rendere identici affatto.

Del resto io non prenderò più la parola, perchè mi pare che, per quanto riguarda l'interesse del Tesoro, non franchi la pena di prolungare questa discussione.

**PRESIDENTE.** Il deputato Farina Paolo ha la parola.

Voci. Ai voti! ai voti!

**FARINA P.** Io non voglio che rispondere poche parole a quanto disse l'onorevole signor ministro.

Il signor ministro, per giustificare la sua asserzione, ha trovato un'obbligazione ignorata finora da tutti i legali. I legali conoscono le obbligazioni civili e le commerciali, il signor ministro ne ha trovata una mista. Ecco a che conduce il volere dipartirsi dai principii generali.

È naturale che in questa sua supposizione di un'obbligazione di nuovo genere, che nessun legale conosce, abbia introdotto una prescrizione nuova...

**LANZA**, ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. E il debito pubblico?

**FARINA P.** Il debito pubblico ha una prescrizione, la quale è determinata per tutte le cose del debito pubblico. Noi facciamo ancora una suddivisione la quale è destituita di base, cioè io deduco precisamente dai motivi dai quali egli inferisce il contrario. Difatti quali sono i motivi riferiti nella relazione, i quali siano valevoli a far sì che il biglietto all'ordine in Francia sia ritenuto come un effetto commerciale? È la disposizione del Codice di commercio la quale considera come effetti commerciali non solo i Buoni all'ordine del Governo, ma anche tutti gli altri.

Ma nel nostro Codice di commercio vi è una disposizione diversa; dunque debbe arrecare una differente conseguenza; imperocchè altrimenti si ammette, secondo il Codice, che il Buono è un'obbligazione civile, e poi vi si applica la prescrizione commerciale.

Ecco le contraddizioni nelle quali è forza inciampare quando non si sta sulle basi fondamentali delle cose; si ammette un principio e poi si applica una disposizione che è applicabile ad un principio al tutto diverso, e si viene a fare quella bella armonia di cui parla Orazio quando cioè al capo umano si volesse apporre cervice di cavallo! (*Harità*)

**PRESIDENTE.** Se nessuno domanda la parola, interrogo la Camera se voglia passare alla discussione degli articoli.

(La Camera assente.)

« Art. 1. Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto all'ordine quanto al portatore, il cui pagamento non sia reclamato durante cinque anni a partire dalla loro scadenza. »

La Commissione propone di dire « dieci anni? »

**GALLENGA, relatore.** Noi dobbiamo prima vedere quale sia l'esito della nostra proposizione.

**BOTTA.** Domando la parola.

Mi pare che prima si debba mettere ai voti la proposta del Ministero di 25 anni, e poi si deliberi sui termini minori... (*Movimenti*) Io propongo che si interroghi la Camera se vuole votare prima il termine più largo o il più breve.

**PRESIDENTE.** Il Ministero avendo aderito alla proposta della Commissione, nè essendovi più quella dei 25 anni, bisogna che questo termine più largo sia da altri proposto.

**BOTTA.** Credo che la proposizione sia fatta formalmente dall'onorevole Arnulfo; io non mi voglio appropriare ciò che ad altri appartiene. Che se si credesse necessario, io stesso propongo il termine della prescrizione che ci occupa a venticinque anni.

**ARNULFO.** Io ho appunto ripreso il primitivo articolo del Ministero.

**PRESIDENTE.** Allora ne do lettura:

« Art. 1. Saranno prescritti i Buoni del Tesoro tanto all'ordine quanto al portatore, il cui pagamento non sia reclamato durante 25 anni a partire dal giorno della loro scadenza. »

Lo pongo ai voti.

(La Camera adotta.)

« Art. 2. Nei casi di smarrimento o di distruzione dei Buoni del Tesoro all'ordine, se ne potrà effettuare il pagamento a favore del titolare originario del Buono, mediante cauzione da durare 25 anni a far tempo dal giorno della scadenza del Buono stesso, per guarentigia delle ragioni dei privati fra loro, relativamente alle contrattazioni nelle quali essi si fossero valse di Buoni del Tesoro. »

**BOTTA.** Domando la parola.

Ho già detto, che non credeva necessario che si dovesse prestare cauzione; conseguentemente propongo il seguente emendamento: dopo le prime tre linee della proposta della Commissione e dopo le parole della terza linea « del titolare originario del Buono » aggiungerei quanto segue. Anzi, per meglio spiegarmi, eccovi tutto l'articolo 2, quale io lo propongo:

« Nei casi di smarrimento o di distruzione dei Buoni del Tesoro all'ordine, se ne potrà effettuare il pagamento a favore del titolare originario del Buono o di chi ne farà la domanda in seguito alla sua scadenza. Tale pagamento si effettuerà sei mesi dopo l'esaurimento delle prescrizioni stabilite pel rilascio di nuovi titoli per duplicata a favore di quelli che hanno smarrito i titoli del debito pubblico. »

Io ho proposto quest'emendamento nel solo interesse dei cittadini che prendono dei Buoni, credendo di non pregiudicare menomamente le finanze. Se qualcuno mi proverà che possa ad esse derivarne qualche danno, io recederò dalla mia proposta. Noi abbiamo l'editto del 24 dicembre 1819 che stabilisce norme fisse e da lunga mano sperimentate a questo proposito, e ripeterò quello che ho già detto, che cioè fino a un certo punto possiamo paragonare questi Buoni agli effetti del debito pubblico. Difatti i Buoni del Tesoro sono divisi in Buoni all'ordine e in Buoni al portatore, che, per i loro effetti ed uso nelle contrattazioni si possono paragonare alle

cedole nominative e alle cedole al portatore. Veggo l'articolo 55 del citato regio editto che provvede, e per tanto tempo ha provveduto egregiamente, senza che se ne possa temere incaglio nè danno ai terzi ed alle finanze, e provvede in maniera che l'esperimento di circa 40 anni non ha dato luogo ad alcuna lagnanza.

Eccovi come sta scritto:

« Il titolare che alleggerà d'aver smarrito od essergli stata derubata la cedola d'iscrizione potrà ottenere un'iscrizione nuova, come nei casi di trapasso; ma, per assicurarsi che non vi osti nessuna negoziazione ed ipoteca fatta nell'intervallo sulla non esibita cedola, non seguirà la nuova iscrizione che sei mesi dopo la pubblicazione di tale domanda sui fogli periodici dello Stato, ed in Torino anche alla porta dell'amministrazione del debito pubblico, nonchè alle Borse di Torino e di Genova, nei modi che stabilirà più specialmente il regolamento.

« L'amministrazione potrà inoltre ordinare, ove lo stimi nelle circostanze del caso, maggiori giustificazioni, e raddoppiare il termine o far ripetere le pubblicazioni. »

Con queste cautele, per quanto io sappia, non è arrivato alcun danno alle finanze, non si sollevarono reclami per parte dei terzi.

Nella stessa guisa mi pare che si possa e si debba provvedere efficacemente agli interessi delle finanze ed a quelli dei cittadini, per metterli in grado di riavere il loro denaro quando hanno la disgrazia di perdere i Buoni del Tesoro all'ordine. Quanto a quelli al portatore, è giusto, e sussiste quanto mi pare abbia detto l'onorevole Di Revel: quando sono perduti è affare finito, a meno che non cadano in mani oneste, che si curino della restituzione nei casi di smarrimento.

Se taluno mi dirà che, per effetto di questa disposizione che ho letta, vi furono dei casi in cui le finanze o i terzi furono danneggiati, allora io sarei pronto ad ammettere la cauzione e tutte quelle altre cautele che si crederanno opportune. Ma, esclusa una tale dimostrazione, io credo che nessuno di voi vorrà ricusare il mio emendamento, per la cui redazione io mi rimetterò alla Commissione, purchè vogliasi adottarlo in massima.

**CAVOUR G.** Domando la parola.

**PRESIDENTE.** Domando se l'emendamento proposto dal deputato Botta sia appoggiato.

(È appoggiato.)

**CAVOUR G.** Io premetterò che aveva già comunicato ai membri della Commissione che siedono attualmente al banco della Commissione (fermino essi o non formino la maggioranza) un emendamento secondo il quale si dovrebbero sempre fare le pubblicazioni sulla gazzetta ufficiale. Ma lascio ora questa questione per fare un'osservazione al deputato Botta.

Non mi pare che si possano precisamente assimilare i Buoni del Tesoro alle cedole per questa ragione: i Buoni del Tesoro credo che non debbano mai essere spediti per duplicata. Se alla scadenza viene presentato un Buono, si paga; se il proprietario allega di averlo smarrito, non gli si dà un altro titolo, ma gli si darà all'occorrenza il denaro contante. Il Buono è rimborsabile dopo alcuni mesi, ma se si dovessero fare le pubblicazioni nel caso di smarrimento, si consumerebbe un tempo maggiore prima di essere in grado di pagare il proprietario del titolo mancante.

Credo pertanto che l'emendamento del deputato Botta, di cui però non ho ben capite tutte le parole, debba essere formulato in questo senso, che non mai si possa spedire un du-

plice Buono, ma che vi sia mezzo d'averne il pagamento in denaro. In quanto alla cauzione, mi associerò a tutte le proposte che si faranno nel senso indicato, cioè che non si pregiudichi per niente ai diritti dei privati. Se uno allega di avere smarrito un Buono e faccia la domanda di un secondo titolo, bisogna provvedere a che si escluda il pericolo che si presenti un altro ad esigere il titolo primitivo che sarebbe rinvenuto.

Si deve badare a questa circostanza che potrebbe prodursi. Mi pare pertanto che l'emendamento dell'onorevole Botta deve essere espresso in questo senso.

**BOTTA.** L'onorevole deputato Di Cavour non ha bene inteso il mio emendamento. Esso non conduce a far rilasciare dall'amministrazione delle finanze altri Buoni per duplicata, ma il mio emendamento dice:

« Nei casi di smarrimento o di distruzione dei Buoni del Tesoro all'ordine, se ne potrà effettuare il pagamento a favore del titolare originario del Buono o da chi ne proporrà la domanda in seguito alla scadenza del Buono stesso.

« Tale pagamento (non rimessione di nuovo titolo) si effettuerà sei mesi dopo l'esaurimento, ecc. »

E poi in seguito, cito la spedizione di nuovo titolo per duplicata, per uniformarmi alla legge del 1819 riguardo alle cedole del debito pubblico.

**CAVOUR G.** Non possono essere identiche le formalità per la spedizione di un secondo titolo.

**BOTTA.** Ma io non propongo per i Buoni all'ordine del Tesoro il rilascio di un secondo titolo. Propongo il pagamento del montare di questi Buoni smarriti, mediante l'esaurimento delle formalità prescritte per ottenere nuovi titoli in surrogazione delle cedole smarrite.

Io trovo che la cauzione porta un gravissimo incomodo per i cittadini che hanno la disgrazia di perdere il titolo, e mi propongo di togliere quest'incomodo.

Mi pare che si possa a ciò provvedere adottando le formalità portate dalla legge del 1819 e successivi regolamenti che funzionano egregiamente da tanti anni, mediante le quali il pubblico è diffidato, e il Governo è legalmente esonerato da ogni ulteriore responsabilità, e con maggiore prestezza e senza spese, le quali saranno sempre gravissime esigendosi la cauzione.

Ad evitare tutti questi incomodi e spese mira la mia proposizione. Intendo che, colla stessa speditezza con cui si rilasciano nuove cedole in surrogazione delle smarrite, si eseguisca anche il pagamento dei Buoni del Tesoro smarriti.

**GALVAGNO.** L'onorevole deputato Botta protesta che egli è disposto a prescindere dal suo emendamento quando gli si dimostri che il Tesoro potrebbe averne qualche danno; ma io lo prego di notare che qui si scambia la questione. La cauzione non si richiede già nell'interesse del Tesoro, perchè, quando si dice che il Tesoro resta liberato, non può più certo soffrirne danno, dunque è negli interessi dei terzi.

Egli dice: possiamo prescindere. Vediamo quali siano le differenze tra le cedole nominative alle quali provvede la legge del 1819, ed i Buoni all'ordine a cui vogliamo provvedere. Quanto alle cedole nominative, l'amministrazione del debito pubblico ha lo stato dei trapassi; ed è certo che chi viene a dichiarare che ha smarrito il titolo è il vero proprietario del titolo; ora, quando questo titolo è trapassato, per mezzo di chi è trapassato? Il trapasso necessariamente è stato fatto per mezzo del sensale. Ora, se si fanno le pubblicazioni stabilite in queste circostanze, il proprietario che abbia comperato la cedola si accorge che vi è andato un terzo per esigere sul titolo stesso che egli ha comperato e che quindi il

trapasso non è stato bene eseguito, va dal sensale che gli ha venduto il titolo, ed il sensale guarda sul suo taccuino e vede subito a chi spetta il titolo che ha trapassato.

Ma, quanto ai Buoni del Tesoro all'ordine invece, chi può sapere se colui che ne era proprietario non l'ha ceduto ad un terzo? Come si può garantire questo terzo? Non lo si garantisce altrimenti che facendo prestare cauzione da colui che dice: non l'ho girato, era mio! Dunque per garantire questo tale è indispensabile la cauzione.

La cauzione quindi, ripeto ciò che già dissi la prima volta, potrà essere di cinque anni, ed è richiesta appena fatte le pubblicazioni, e dopo cinque anni imputi a se stesso colui che era proprietario del Buono, se non si è presentato per riceverlo; dunque che la cauzione duri cinque anni sta bene, ma sarebbe gran male se non se ne prestasse alcuna.

**ARA.** Dopo le parole dette dall'onorevole Galvagno, poco mi resta a dire in appoggio della sua opinione che io divido interamente. Dirò solamente che io credo esistervi una differenza tra le cedole nominative ed i Buoni all'ordine.

L'onorevole deputato Botta ebbe ad osservare che, trattandosi di cedole nominative, le medesime vengono girate in seguito a sottoscrizione di sensali, e che basta questa girata in bianco perchè le medesime, non ostante nominative, abbiano il carattere di cedole al portatore, vale a dire abbiano gli stessi benefizi, di passare cioè da una mano all'altra senza esservi alcuna differenza.

Io credo che questo, quantunque si usi in commercio, sia tuttavia contrario al disposto della legge, perchè, onde le cedole nominative possano in modo legale diventare titolo al portatore debbono non solo essere girate colla sottoscrizione del sensale, ma deve essere questa girata notificata al debito pubblico.

È vero che in commercio si usa la girata in bianco; ma questa girata in bianco, quantunque accettata in commercio, non può vestire il carattere legale, e questa differenza stabilisce appunto il motivo per cui sia necessaria una cauzione quando si tratta di Buoni del Tesoro, i quali vengono girati senza bisogno che questa girata sia notificata al debito pubblico.

Ciò ritenuto, io non posso ammettere l'emendamento proposto dall'onorevole deputato Botta.

**DI REVEL.** Io appoggio la proposta fatta dall'onorevole deputato Botta. Ma sicuramente vorrei che si applicassero tutte le disposizioni che anche in tal caso sono stabilite per le cedole del debito pubblico e portate dall'articolo che concerne la pubblicazione. Non ho letto la parte successiva nella quale si parla di cauzione; l'editto del 1819 non concerneva che lo smarrimento di cedole nominative, perchè allora non ve ne esistevano altre.

La creazione del debito pubblico non concerne che cedole nominative. Il titolare della cedola è colui che è notato sopra di essa, corrispondentemente nei registri del debito pubblico; ma l'uso commerciale, a cui nessuno ha mai contraddetto, ha stabilito che si possa far diventare questa cedola al portatore, facendo la dichiarazione di trapasso in bianco, e lasciando il nome dell'acquirente. Dal che ne viene che il titolare della rendita, apponendo dietro la cedola la sua firma, la quale è legalizzata dall'agente di cambio, la fa diventare al portatore; quindi la rimette ad un terzo, poi ad un quarto; ed a capo di qualche tempo questa cedola si trova in commercio. Allora andar a ricercare come sia venuta nelle mani di colui presso cui si trova sarebbe cosa molto difficile, pressochè impossibile. Bensì colui che è possessore di questa cedola colla firma del titolare in bianco, può ad ogni momento farla trapassare

nei registri del debito pubblico; quindi cangiare numero e nome. Se dunque questa cedola che è girata in bianco viene smarrita, è sempre a nome del suo titolare che conviene ricorrere per averne un duplicato.

La legge del 1819, secondo ciò che ne ha letto l'onorevole Botta, stabilisce le forme di duplicazione, ma essa aggiunge ancora: « L'amministrazione potrà ordinare, ove lo stimi nelle circostanze del caso, maggiori giustificazioni e raddoppiare il termine, e far rifare le pubblicazioni. »

Dunque essa lascia l'amministrazione giudice di vedere se, mediante le pubblicazioni fatte, vi sia sufficiente garanzia che il vero titolare primitivo non si possa più presentare; perchè, ripeto, può darsi che il titolare della cedola più non esista; ma bisogna tuttavia sempre ricorrere a nome di quel titolare, perchè esso solo sta scritto sui registri come proprietario della cedola.

Io non sarei d'avviso che si potesse applicare eziandio ai Buoni del Tesoro le stesse disposizioni già stabilite quanto allo smarrimento delle cedole del debito pubblico, ma che fosse necessaria altresì una cauzione, la quale, premessa la pubblicazione, erederei che possa ridursi ad un termine molto minore di quello di 25 anni, cioè che possa restringersi a cinque anni. Con questo mezzo, dopo una pubblicazione fatta nel giornale ufficiale del regno, riprodotta per tre volte, come prescrivono, se non erro, i regolamenti, affissa al debito pubblico, a capo di sei mesi si potrà spedire il Buono per duplicato.

Qui rispondo alle obiezioni fatte dall'onorevole Cavour, che cioè il Buono non si possa spedire per duplicato. La questione del duplicato non è che una questione di forma; questo si fa perchè il Tesoro possa avere in mano il titolo giustificante che esso ha pagata questa somma; ma questo titolo non si può mettere in commercio, perchè non saprei qual commercio si possa fare di un Buono del Tesoro, il quale non porta interesse, e che se si può cedere per il suo valore, sicuramente non è titolo produttivo.

Quanto a me, io penso che si potrebbero applicare le stesse disposizioni che sono in vigore per lo smarrimento delle cedole nominative del debito pubblico, coll'aggiunta però di una cauzione per l'ammontare del Buono, di cui si chiama il duplicato, la qual cauzione però non debba estendersi oltre i cinque anni e debba fornirsi nei termini in cui si dà per le malleverie dei contabili, le quali si sa che sono in forme molto semplici; epperò non si richiedono tutte quelle spese e tutto quel consumo di carta bollata di cui mi parve preoccuparsi l'onorevole Botta.

Per mandare ad effetto questa proposta, converrebbe avere un momento per formularla e metterla in relazione colle altre disposizioni.

**ARA.** Nel modo stesso che io, per considerazione dei privati, ho creduto di votare l'articolo primo, il quale statuiva il termine di anni 25 per la prescrizione, reputo similmente che nell'interesse del Tesoro, si debba mantenere la cauzione per la stessa durata. I privati possono agire verso il Governo, anche in caso di smarrimento, e ciò per la durata di anni 28; quindi non veggio il perchè si voglia restringere la cauzione a cinque anni, quando i medesimi possono domandare oltre a tal termine, e così si debba lasciare il Governo allo scoperto.

L'unica ragione per cui si può evitar questo, nel diminuire la cauzione, consiste in ciò, che trattandosi di cedole all'ordine, non possa arrivare siffatto inconveniente. Se realmente i Buoni del Tesoro fossero nella stessa condizione delle cedole nominative, io dividerei l'opinione dell'onorevole deputato

Di Revel; ma sia in fatto che i Buoni all'ordine non hanno i caratteri delle medesime; imperocchè, quantunque in commercio sia adottata la girata in bianco, questa non è ammessa nella legislazione, salvo che in Inghilterra. Anzi, io mi valgo di questa circostanza per dire che è necessario di richiamare a tale proposito l'osservanza della legge.

Io stimo conveniente di accordare agevolzze al commercio il far sì che le cedole possano, per quanto è possibile, passare da una mano all'altra; ma dal momento che, a tenore della legge, perchè vi sia trapasso, non basta semplicemente che vi esista l'autentica della firma del girante dal sensale, ma è necessario, perchè il trapasso sia autentico relativamente al Governo, che sia iscritto nel Gran Libro del debito pubblico, io ritengo che essendovi questa notevole differenza, non si può ragionare da un caso all'altro; quindi nell'interesse del Governo si debba stabilire la cauzione per 25 anni, nè restringerla, o variarla come si fa per le cedole nominative.

**PRESIDENTE.** La parola spetta al deputato Botta.

**BOTTA.** Per togliere i dubbi cui sembrano accennare gli onorevoli Galvagno ed Ara, citerò un altro esempio.

Tutti abbiamo conosciuto il deposito di danaro fatto pel prestito del 1848, le cui quitanze numerosissime, sino a un certo punto si possono paragonare ai buoni del Tesoro.

Or bene, nei casi di smarrimento, e molte se ne sono smarrite, si ricorreva, e si ricorre tuttavia, al Ministero delle finanze, il quale dopo alcune pubblicazioni, non duravano minor tempo di quello da me avanti accennato, rilasciava per duplicato un nuovo titolo a chi ne faceva domanda, quant'anche non ne fosse il titolare, e neppure giustificasse il suo diritto, e con questo nuovo titolo così rilasciato per duplicazione presentandosi all'amministrazione del debito pubblico ritira la rendita corrispondente.

Questa cosa che durò parecchi anni, e si riprodusse in casi frequentissimi, perchè quasi ogni foglio della gazzetta ne portava qualche elenco, negli anni passati ha mai portato danno od incaglio alle finanze o reclami di terzi? Anche in questo caso le finanze erano, come per i buoni del Tesoro, tenute a rappresentare il danaro deposto a chi fosse venuto colla sua quitanza; eppure le finanze si sono credute legalmente, legittimamente liberate mediante l'esaurimento di quelle prescrizioni che, se non erro, erano accompagnate di minori formalità e più brevi di quelle del debito pubblico. Io non trovo adunque perchè si debba andare tant'oltre per questi buoni del Tesoro; credo che le finanze quando non hanno esaurito questi incumbenti, quando hanno eseguito queste prescrizioni sono del tutto svincolate.

**Voci.** E i terzi?

**BOTTA.** Quanto ai terzi, come si faceva per le quitanze del prestito del 1848?

**GALVAGNO.** Domando la parola.

**BOTTA.** Quante volte è occorso di ricorrere per un defunto a nome di minori? Ed era in questi casi più facile l'inganno, un terzo che conoscesse il numero d'ordine e la somma pagata poteva avventurarsi a ricorrere a nome di minori, a nome di assenti, a nome di persone che ignorassero l'esistenza del titolo; eppure il Governo, passati i termini stabiliti, che pure erano brevi, rilasciava per duplicazione una nuova quitanza, e con questa si ritirava il titolo; il qual titolo in un momento poteva passare per diverse mani. Ma, con tutto questo, vi sono mai state lagnanze dei terzi? Vi sono stati incomodi per le finanze?

Io lo ripeto, o signori; non ho alcuna predilezione pel mio emendamento; lo proposi puramente nell'interesse dei cittadini e per facilitare le formalità; sono stato da parecchi anni



esecutore di queste formalità, e so per pratica quanti incomodi portano, quante spese recano. E sono questi incomodi, queste spese che io vorrei evitare, vorrei rendere più pronta la restituzione per quei disgraziati che hanno la sventura di perdere titoli.

Dirò ora due parole in risposta all'onorevole deputato Ara. Egli vuol richiamare l'osservanza della legge pel trapasso che si fa a tergo delle cedole. Io vorrei mi spiegasse come potrà ciò farsi. Un cittadino che abbia una cedola nominativa, che vi apponga il suo nome, che lo faccia legalizzare dall'agente di cambio, o dal notaio certificatore, e poi che questa carta, così ridotta dalla volontà del proprietario, passi in cinquanta mani, domando io che danno si è per la società? E domando poi, come potrebbe il Governo quando ve ne fosse, impedirlo? Lo trovo impossibile.

In sostanza, se adottate il mio emendamento, per la cui redazione me ne rimetto anche all'onorevole Di Revel, come molto più pratico di me, voi renderete un gran servizio ai cittadini. Disponga del resto la Camera come meglio crederà in sua saviezza.

Osservo ancora all'onorevole Di Revel che il mio emendamento non si limita unicamente alla prescrizione dell'editto 24 dicembre 1819, ma che esso dice: *dopo l'esaurimento delle prescrizioni stabilite*; cioè, dopo l'adempimento di tutte le prescrizioni e si intende, delle leggi e regolamenti ora vigenti. Con ciò credo di non abbandonare veruna delle cautele opportune, e già sperimentate.

**GALVAGNO.** Vorrei solamente osservare all'onorevole Botta, che le quitanze delle quali egli ha parlato non contenevano l'ordine, e non erano così facilmente trasmissibili. D'altronde la finanza dando un duplicato, o rimettendo la cedola nella quale si risolvono le quitanze, l'avrà rimessa o al primo titolare, o a chi avrà dimostrato di essere suo erede, o a chi si sarà presentato per ritirare la cedola di suo consenso, ovvero col consenso de' suoi credi. Ma invece quando esiste

un titolare all'ordine, come possono le finanze essere tranquille, che il terzo che sarà possessore di questo titolo, che l'antico proprietario dice di aver smarrito, non sarà pregiudicato? Questo non può aver luogo altrimenti che con una cauzione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento proposto dal deputato Di Revel sarebbe concepito così:

« Nel caso di allegato smarrimento o distribuzione di buoni del Tesoro all'ordine, i titolari od aventi causa potranno ottenere la spedizione per duplicata, osservate le formalità e i termini portati dall'editto del 24 dicembre 1819. Scaduto il termine ivi stabilito, il pagamento ne potrà essere effettuato mediante cauzione da durare 5 anni da computarsi dalla scadenza del detto termine. »

Aderisce il deputato Botta a questa redazione?

**BOTTA.** Io non posso ammettere quella cauzione.

**LANZA,** ministro dell'istruzione pubblica, incaricato del portafoglio delle finanze. Quantunque mi paia che mercè di questa redazione l'interesse delle finanze sia abbastanza garantito, tuttavia stimerei che, per tutelare anche meglio l'interesse dei terzi, sarebbe bene che questo emendamento fosse mandato alla Commissione, ond'essa lo esaminasse maturamente, tanto più che l'ora è già tarda per continuare la discussione.

Voci. Sì! sì!

La seduta è levata alle ore 5 1/4.

*Ordine del giorno per la tornata di lunedì:*

Seguito della discussione dei progetti di legge:

1° Prescrizione dei buoni del Tesoro;

2° Riforma provvisoria della tassa patenti.